



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Approvazione	11 novembre 2014
1° aggiornamento	31 ottobre 2023
2° aggiornamento	31 marzo 2026

SOMMARIO

PARTE GENERALE.....	6
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
1.2 I Destinatari del Decreto	7
1.3 Presupposti della responsabilità	7
1.4 Reati Presupposto.....	12
1.5 Sanzioni applicabili all'ente.....	25
2. MODELLO DI GOVERNANCE	28
2.1. Sistema di corporate governance di Agorà Network	28
2.2. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie.....	29
3. IL MODELLO ADOTTATO DA AGORÀ NETWORK.....	30
3.1. Finalità del Modello	30
3.2. Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione).....	30
3.5 Modello e Codice Etico.....	32
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	34
4.1. Composizione.....	34
4.2. Revoca e sostituzione.....	35
4.3. Requisiti	36
4.4. Funzioni e poteri	37
4.5. Flussi informativi da parte dell'OdV	39
4.6. Flussi informativi nei confronti dell'OdV	39
5. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	41
5.1 Selezione del personale.....	41
5.2. Informazione del personale.....	41
5.3. Formazione del personale	41
6. SISTEMA DISCIPLINARE	43
6.1. Principi generali	43
6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti	43
6.3. Misure nei confronti dei collaboratori, fornitori, partner commerciali e consulenti.....	46
6.4. Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore	46
7. SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING.....	47
7.2 I destinatari.....	49
7.3 Comportamenti illegittimi.....	49
7.4. Modalità per effettuare la segnalazione	49
7.5 Ulteriori canali per le segnalazioni	51
7.6 Protezione del segnalante.....	52

7.7. Archiviazione dei documenti	52
7.8 Trattamento dei dati personali.....	52
PARTE SPECIALE	53
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	56
1. Premessa.....	56
2. Reati presupposto.....	57
2. Occasioni di reato.....	63
4. Identificazione delle attività sensibili ai fini del decreto	66
5. Principi generali di comportamento.....	66
6. Principi generali di controllo.....	72
PARTE SPECIALE B - REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA	76
1. Premessa.....	76
2. Reati presupposto.....	76
3. Occasioni di reato.....	81
4. Identificazione delle attività a rischio reato	81
5. Principi generali di comportamento.....	82
6. Principi generali di controllo.....	84
PARTE SPECIALE C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO	86
1. Premessa.....	86
2. Reati presupposto.....	87
3. Occasioni di reato.....	99
4. Identificazione delle attività a rischio reato	99
5. Principi generali di comportamento.....	100
6. Principi generali di controllo.....	100
PARTE SPECIALE D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	102
1. Premessa.....	102
2. Reati presupposto.....	103
3. Occasioni di reato.....	107
4. Identificazione delle attività a rischio reato	108
5. Principi generali di comportamento.....	108
6. Principi generali di controllo.....	108
PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI.....	109
1. Premessa.....	110

2. Reati presupposto.....	111
3. Occasioni di reato.....	116
4. Identificazione delle attività a rischio reato	116
5. Principi generali di comportamento.....	117
6. Principi generali di controllo.....	119
PARTE SPECIALE F - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE, RAZZISMO E XENOFOBIA.....	121
1. Premessa.....	121
2. Reati presupposto.....	122
☐ Delitti contro la personalità individuale.....	122
☐ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	125
☐ Razzismo e xenofobia	127
3. Occasioni di reato.....	127
4. Identificazione delle attività a rischio reato	128
5. Principi generali di comportamento.....	128
6. Principi generali di controllo.....	129
PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	130
1. Premessa.....	130
2. Reati presupposto.....	130
3. Occasioni di reato.....	132
4. Identificazione delle attività a rischio reato	132
5. Principi generali di comportamento.....	133
6. Principi generali di controllo.....	134
PARTE SPECIALE H - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICICLAGGIO	137
1. Premessa.....	137
2. Reati presupposto.....	137
3. Occasioni di reato.....	139
4. Identificazione delle attività a rischio reato	140
5. Principi generali di comportamento.....	141
6. Principi generali di controllo.....	142
PARTE SPECIALE I - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE.....	144
1. Premessa.....	144
2. Reati presupposto.....	144

3. Occasioni di reato.....	146
4. Identificazione delle attività a rischio reato	147
5. Principi generali di comportamento.....	148
6. Principi generali di controllo.....	148
PARTE SPECIALE J - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	150
1. Premessa.....	150
2. Reati presupposto.....	150
3. Occasioni di reato.....	154
4. Identificazione delle attività a rischio reato	155
5. Principi generali di comportamento.....	156
6. Principi generali di controllo.....	157
PARTE SPECIALE K - REATI AMBIENTALI	159
1. Premessa.....	159
2. Reati presupposto.....	162
3. Occasioni di reato.....	181
4. Identificazione delle attività a rischio reato	181
5. Principi generali di comportamento.....	182
6. Principi generali di controllo.....	183
PARTE SPECIALE M - REATI TRIBUTARI	185
1. Premessa.....	185
2. Reati presupposto.....	186
3. Occasioni di reato.....	188
4. Identificazione delle attività a rischio reato	190
5. Principi generali di comportamento.....	190
6. Principi generali di controllo.....	192
PARTE SPECIALE N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA E REATI DI CONTRABBANDO.....	194
1. Premessa.....	194
1. Reati presupposto.....	195
□ Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea.....	195
□ Reati in materia di contrabbando	197
3. Occasioni di reato.....	204
4. Identificazione delle attività a rischio reato	205
5. Principi generali di comportamento.....	205
6. Principi generali di controllo.....	206

PARTE GENERALE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “**Decreto**” o “**D.lgs. 231/2001**”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “**enti**”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Superando il risalente brocardo “*societas delinquere non potest*”, tale Decreto ha dato attuazione agli articoli 11 e 14 della legge delega n. 300/2000, con cui il Governo era stato investito del compito di adempiere agli obblighi, assunti in sede internazionale, di adeguamento alle convenzioni sottoscritte in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato¹.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità amministrativa – assimilabile sostanzialmente, per ritualità e afflittività, alla responsabilità penale – che colpisce gli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da **soggetti ad essi funzionalmente legati**.

Il Decreto prevede che gli enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, a fronte del compimento di taluni reati indicati tassativamente dalla legge e contenuti in un’elencazione che è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore (cd. “**reati-presupposto**”).

Il criterio cardine di imputazione della responsabilità dell’ente è rappresentato dalla circostanza che il reato sia stato commesso nell’**interesse o a vantaggio** dell’ente medesimo. A tal fine, non è necessario che l’ente consegua un beneficio effettivo e concreto, essendo sufficiente che la condotta sia stata realizzata con la finalità di favorirlo.

Tale criterio, tuttavia, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente, che presuppone altresì l’accertamento, quantomeno, di una specifica colpa organizzativa, intesa come inadeguatezza del sistema di regole, procedure e controlli interni deputati alla prevenzione dei reati.

La *ratio* dell’intervento normativo risiede nell’esigenza di affiancare alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato una forma di responsabilità in capo all’ente che, per **colpa organizzativa o anche in forza di scelte consapevoli**, abbia reso possibile la commissione dell’illecito.

¹ La Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996; il protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Non si tratta, dunque, come avviene in altri ordinamenti, di una responsabilità oggettiva o automaticamente imputabile alla società ogniqualvolta venga commesso un reato, indicato nel catalogo dei reati-presupposto, nel suo interesse o a suo vantaggio, bensì di una responsabilità fondata su un giudizio di rimprovero connesso a un deficit organizzativo e di controllo riscontrato all'interno dell'ente, tale da aver agevolato o, in taluni casi, persino incentivato la commissione dei reati-presupposto da parte dei soggetti ad esso funzionalmente collegati.

1.2 I Destinatari del Decreto

L'ambito soggettivo di applicabilità della normativa in parola è definito all'art. 1 del Decreto, che individua i destinatari della disciplina negli “*enti forniti di personalità giuridica*” (quali, a titolo esemplificativo, le associazioni riconosciute e le fondazioni dotate di personalità giuridica, così come le società di capitali, che per l'ordinamento italiano hanno un'autonomia patrimoniale perfetta), nonché nelle “*società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”, tra cui, ad esempio, associazioni non riconosciute, comitati, etc.

Per espressa previsione del comma 3 del medesimo art. 1, invece, il Decreto **non trova applicazione** nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, etc.), degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i sindacati e i partiti politici).

1.3 Presupposti della responsabilità

I requisiti per l'imputazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti, in linea con quanto precisato nella relazione governativa di accompagnamento al Decreto, vengono comunemente distinti in oggettivi e soggettivi.

1.3.1 Requisiti oggettivi

i) Commissione di un reato-presupposto (*cf.* par. 1.4)

La responsabilità dell'ente può emergere solo dalla commissione dei reati espressamente indicati nel Decreto. L'elenco dei reati è stato via via ampliato da quando il Decreto è entrato in vigore, e ora ricomprende fattispecie assai eterogenee tra loro.

In linea con quanto garantito dal principio di legalità, l'art. 2 del Decreto prevede che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato, nonché le relative sanzioni, non siano state espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Pertanto, il primo requisito oggettivo necessario affinché possa dirsi applicabile la responsabilità da reato dell'ente è che sia stato realizzato, in forma compiuta o tentata, uno dei reati presupposto

espressamente previsti agli artt. 24 e ss. del Decreto con una norma entrata in vigore prima della commissione del fatto.

ii) Autore del reato-presupposto

Ai fini dell'eventuale accertamento di responsabilità, è altresì necessario che le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto siano state commesse da soggetti che vantino con l'ente un rapporto qualificato.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, infatti, l'ente risponde esclusivamente per i reati presupposto commessi nel suo interesse o in suo vantaggio da:

1. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cc.dd. **“apicali”**);
2. soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (cc.dd. **“apicali di fatto”**);
3. soggetti sottoposti alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti sopraindicati (c.d. **“sottoposti”**).

Quanto alla individuazione dei soggetti Apicali, essa segue un criterio oggettivo-funzionale incentrato non sulla qualifica formale bensì sulla funzione concretamente svolta, dovendo rientrare, dunque, in questa categoria non solo i soggetti che comunemente rappresentano l'apice della struttura societaria (quali, ad esempio, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione nel suo complesso), ma, in linea con i principi di personalità della responsabilità penale e di effettività, anche tutti quei soggetti che esprimono la volontà dell'ente e definiscono le politiche gestionali dello stesso.

Quanto ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli organi apicali, anche tale categoria, nel corso del tempo, è stata intesa in senso estensivo, non potendosi dunque circoscrivere ai soli lavoratori subordinati, ma dovendosi ivi ricomprendere anche tutti quei soggetti parasubordinati o finanche esterni all'ente (quali, ad esempio, gli agenti, i consulenti, i fornitori e gli altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'impresa), che, in esecuzione di un incarico e sotto la direzione e il controllo dei soggetti apicali, abbiano posto in essere un reato presupposto nell'interesse e a vantaggio dell'ente².

In relazione ai reati-presupposto commessi dai sottoposti, va peraltro precisato che l'art. 7 del Decreto dispone che l'ente può ritenersi responsabile di tali condotte solamente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei soggetti con poteri di gestione (art. 7, d.lgs. 231/01).

² Aripista di questa tesi estensiva è stata una nota ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, Ufficio G.I.P. il 27 aprile 2004, che ha disposto nei confronti di una conosciuta multinazionale– sottoposta a procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto con l'accusa di aver integrato il reato di corruzione– la misura interdittiva, sottoforma di misura cautelare, del divieto di contrattare con la PA per un anno; in quell'occasione, il Tribunale aveva valutato i gravi indizi di illiceità della condotta tenuta non solo da due dei suoi dipendenti, ma anche da un consulente esterno cui la società si era rivolta, senza che l'estraneità all'organigramma aziendale di quest'ultimo potesse valere in alcun modo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente.

iii) Autonomia della responsabilità dell'ente

In virtù del principio di "autonomia della responsabilità dell'ente", sancito dall'art. 8 del Decreto, la responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a particolari condizioni soggettive della persona fisica autore del reato e a peculiari vicende processuali riguardanti il reato-presupposto.

In particolare, l'art. 8 sancisce che l'ente non può giovare né della non punibilità della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato presupposto né della mancata individuazione di quest'ultima, nonché di cause di estinzione del reato presupposto diverse dall'amnistia.

iv) Interesse o vantaggio dell'ente

Un ulteriore requisito oggettivo, necessario ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, è indicato al già citato art. 5 del Decreto, che pone come condizione espressa che il reato presupposto, commesso dagli Apicali o dai Sottoposti, debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

A tal proposito, merita di essere evidenziato che in ambito giurisprudenziale questi due criteri sono stati intesi come tra loro concettualmente distinti ed accertabili secondo due differenti prospettive.

Per un verso, infatti, il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "*ex ante*", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; in questo senso, quindi, tale requisito rappresenta l'intento del reo di arrecare un beneficio all'ente mediante la commissione del reato, a nulla rilevando che tale beneficio venga poi effettivamente raggiunto³.

Per altro verso, il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "*ex post*", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito⁴.

Strettamente connesse ai requisiti oggettivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente appena esposti sono poi le particolari ipotesi di esclusione della responsabilità e di responsabilità attenuata previste dal Decreto rispettivamente agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 1, lett. a).

Con la prima, è stato infatti espressamente previsto che l'ente debba dirsi in ogni caso esente da responsabilità qualora sia provato che gli apicali o i sottoposti, che hanno materialmente commesso il reato presupposto, abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 co. 2).

In giurisprudenza è stato chiarito che tale esimente trova applicazione anche laddove il reato abbia prodotto un effettivo vantaggio in capo all'ente: il fatto che gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, infatti, determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica tra soggetto ed ente e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio

³ In questo senso, Cass. pen., SS.UU., sent. del 24 aprile 2014 n. 38343; più di recente, *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, sent. del 3 marzo 2021, n. 22256.

⁴ Ibidem.

dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma deve ritenersi un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica⁵.

Se, invece, l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente (ma non esclusivo) interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, ricorre un'ipotesi di riduzione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto.

1.3.2 Requisiti soggettivi e forme di esenzione dalla responsabilità

L'integrazione di tutti i requisiti oggettivi indicati ai paragrafi precedenti è condizione necessaria ma non sufficiente per il sorgere della responsabilità in capo all'ente. Ai fini della responsabilità, infatti, il Decreto richiede altresì l'integrazione di ulteriori requisiti di natura soggettiva, volti all'accertamento di un autonomo rimprovero di colpevolezza nei confronti dell'ente, che si sostanzia in un deficit dell'organizzazione o dell'attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dall'ente nel suo insieme.

Più precisamente, il Decreto diversifica le modalità di accertamento della responsabilità dell'ente a seconda del soggetto autore del reato-presupposto.

La commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei **soggetti apicali** è in genere una condizione sufficiente ad impegnare la responsabilità dell'ente, a meno che quest'ultimo, su cui incombe un preciso onere probatorio, non dia prova delle condizioni esimenti indicate all'art. 6, comma 1, del Decreto, ossia:

- a) l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione dell'illecito, di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e rispondenti ad una serie di complesse esigenze di cui al comma 2 del citato art. 6;
- b) il conferimento ad un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, di compiti di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei suddetti modelli;
- c) il fatto che la realizzazione del reato si sia resa possibile perché gli autori hanno fraudolentemente eluso i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In altre parole, quindi, affinché l'ente vada esente, in questi casi, da responsabilità è necessaria la **predisposizione ed attuazione di piani di organizzazione a valenza preventiva, dotati della massima effettività; piani, tuttavia, fraudolentemente elusi dal soggetto apicale che commette il reato.**

⁵ In questo senso, ex multis, Cass. pen., Sez. I, sent. del 26 giugno 2015 n. 43689; Cass. pen., Sez. II, sent. del 23 dicembre 2020, n. 37381.

Si tratta di una presunzione relativa (o *iuris tantum*, che ammette, dunque, prova contraria) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica dell'impresa, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo all'ente sottoposto al procedimento.

La prospettiva è diametralmente invertita, invece, qualora l'autore del reato presupposto sia un **soggetto sottoposto all'altrui direzione**. In questo caso, l'art. 7 del Decreto dispone che la responsabilità dell'ente sussiste solamente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che l'ente avrebbe dovuto garantire**; tale circostanza, in linea con i principi generali che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nel processo penale, dovrà essere provata in giudizio dalla pubblica accusa, e ciò senza che possa ipotizzarsi alcuna presunzione di riferibilità del reato all'ente.

Per espressa previsione dello stesso art. 7, nell'eventualità in cui il reato presupposto sia commesso da un sottoposto, in ogni caso la responsabilità resta esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto, al secondo comma, indica il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Lo stesso Decreto (art. 6, comma 3) prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

1.3.3 Linee guida di Confindustria

Nel 2021 Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così riassunti:

1. attività di individuazione delle aree sensibili, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
2. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato e di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

1. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
2. applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
3. documentazione dei controlli;
4. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure/protocolli previsti dal modello;
5. individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
6. previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
7. obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello, il quale deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell'Ente, anche discostandosi dalle Linee Guida di Confindustria che, per loro natura, hanno carattere generale.

1.4 Reati Presupposto

La responsabilità dell'ente può emergere solo dalla commissione dei reati espressamente indicati nel Decreto. L'elenco dei reati è stato via via ampliato da quando il Decreto è entrato in vigore, e ora ricomprende fattispecie assai eterogenee tra loro.

Nello specifico, i reati a cui si applica la disciplina sono i seguenti:

1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25 del Decreto):

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del Decreto):

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis* del Decreto):

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1 del Decreto):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

6. Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

L'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione di cui all'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 *ter*, lett. d) ed il delitto di cui all'art. 2623, comma 2 c.c.

(art. 25 *ter*, lett. e), oggi abrogati. Prudenzialmente riteniamo opportuno integrare il Modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell’art. 2623 c.c., bensì concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell’illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall’art. 173 bis T.U.F. (D.Lgs. 58/1998).

Inoltre, in virtù delle novelle legislative introdotte con il D.Lgs. 39/2010:

- l’art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato;
- l’art. 2625, comma 1 c.c. è stato così modificato:
 1. le parole: «o di revisione» sono soppresse;
 2. le parole: «ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali»;
- sono stati inseriti i nuovi reati di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” (art. 27 D.Lgs. 39/2010) e di “impedito controllo” (art. 29 del medesimo decreto).

Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale – e per le stesse ragioni esposte poco sopra per l’abrogato art. 2623 c.c. – è opportuno integrare il modello come se la responsabilità amministrativa dell’ente sussistesse anche per il compimento dei nuovi reati e delle fattispecie così come oggi riformulate.

7. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinquies*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.) (art. 25 *quater*.1 del Decreto).

9. Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies* del Decreto):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies*-c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

L'ente è altresì chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 187 *bis* e 187 *ter* del T.U.F., che puniscono i fatti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In questo

caso, ai sensi dell'art. 187 *quinquies* l'ente risponde per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

11. Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), qualora il reato sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1 del Decreto):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

14. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25 *octies*.2 del Decreto):

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275-bis, Dlgs. 30 dicembre 2025)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'unione Europea (art. 275-*ter*, Dlgs. 30 dicembre 2025)
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-*quater*, Dlgs. 30 dicembre 2025)

- Violazione colposa di misure restrittive dell'unione Europea (art. 275-quinquies, Dlgs. 30 dicembre 2025)
- Circostanze aggravanti (art. 275-sexies, Dlgs. 30 dicembre 2025)
- Circostanze attenuanti (art. 275-septies, Dlgs. 30 dicembre 2025)

15. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 *novies* del Decreto):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 co. 1 lett. a-*bis*)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 co. 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n. 633/1941 co. 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* legge n. 633/1941 co. 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* legge n. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n. 633/1941).

16. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto)

17. Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)

18. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto).

Si tratta del reato di cui all'art. 22, comma 12 *bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che disciplina il "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" dei cittadini extracomunitari.

19. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)

20. Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto):

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 della L. 13 dicembre 1989 n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della L. 13 dicembre 1989 n. 401).

21. Reati "transnazionali" (art. 10 Legge 146/2006).

L'art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, limitatamente al caso in cui il abbiano natura "transnazionale"⁶ ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, per i delitti di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

22. Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto):

⁶ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000)

23. Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del Decreto): fattispecie previste dal D.Lgs. n. 141/2024.

24. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* del Decreto):

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies* del Decreto):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

26. Delitti contro gli animali (Art. 25-*undevicies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinqüies* c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- Uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.).

27. Commissione, nelle forme del tentativo, di uno dei delitti indicati (art. 26 del Decreto).

28. Reati commessi all'estero.

A norma dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati (contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001) commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4.1 Delitti tentati (art. 26)

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente sussiste anche qualora i reati presupposto si siano manifestati nella forma del delitto tentato (art. 56 c.p.), ossia quando la persona fisica si sia limitata a porre in essere “*atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*” compreso tra quelli previsti dal Decreto.

In questi casi, il Decreto prevede che l'importo delle pene pecuniarie e la durata delle sanzioni interdittive, previste per la fattispecie, siano ridotte da un terzo alla metà e che, qualora l'agente “*...volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*”, sia esclusa l'irrogazione di qualsivoglia sanzione.

Quella da ultimo menzionata non è altro che un'ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo” previsto dall'art. 56, comma 4, c.p., in cui l'esclusione delle sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto.

1.4.2 Reati commessi all'estero e reati transazionali

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, è previsto che “*nei casi e alle condizioni previsti agli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale*” (ossia per tutte quelle ipotesi in cui l'ordinamento penale italiano riconosce la giurisdizione dello Stato sui delitti commessi all'estero dalle persone fisiche⁷), anche gli enti aventi

⁷ Si tratta, in particolare, dei reati contro la personalità dello Stato italiano, dei delitti di contraffazione del sigillo dello stato italiano, dei delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato (art. 7 c.p.), oltre che degli altri delitti politici non previsti dall'art. 7 c.p. (art. 8 c.p.), dei delitti commessi

la loro sede principale nel territorio dello Stato rispondono dei reati commessi all'estero, a condizione, tuttavia, che contro gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Con la legge n. 146 del 16 marzo 2006, con cui sono stati ratificati la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, è stato altresì previsto, all'art. 10, che gli enti siano soggetti a responsabilità ai sensi del Decreto in relazione a determinati reati associativi⁸ qualora questi ultimi siano connotati dal carattere della transnazionalità.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, un reato deve considerarsi “*transnazionale*” quando nella sua commissione sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e quando lo stesso sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nonché quando, alternativamente: 1) sia commesso in più di uno Stato; 2) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 3) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 4) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.4.3 Reati commessi nel territorio italiano da società estere

Una tematica particolarmente attuale, su cui la giurisprudenza di legittimità ha da poco avuto modo di pronunciarsi, è quella che verte sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano, ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, nelle ipotesi di reato presupposto commesso sul territorio dello Stato da società aventi la propria sede legale ed esercenti l'attività organizzativa e gestionale in territorio estero.

In riferimento a queste ipotesi – a differenza di quanto previsto dall'art. 4, relativamente ai reati commessi all'estero da società che abbiano la loro sede principale nel territorio dello Stato – il Decreto non ha predisposto un'apposita disciplina, il che aveva indotto inizialmente a ipotizzare che, a tal riguardo, il giudice italiano non avesse giurisdizione sull'eventuale responsabilità da reato attribuibile all'ente.

Tuttavia, con la recente sentenza n. 32899 dell'8 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come, in tema di responsabilità da reato degli enti, qualora il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio italiano, sussiste la giurisdizione nazionale per l'illecito amministrativo della persona giuridica anche nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia sede all'estero, perché il luogo di commissione dell'illecito, che determina la giurisdizione del giudice procedente, è quello in cui si consuma il reato presupposto.

all'estero dal cittadino italiano, per i quali la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9 c.p.), e dei delitti commessi dallo straniero all'estero, puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, e sempre che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato (art. 10 c.p.).

⁸ Si tratta, in particolare, delle fattispecie di associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e traffico di migranti.

1.5 Sanzioni applicabili all'ente

Il sistema sanzionatorio delineato dal Decreto è basato su un doppio binario: da una parte la sanzione pecuniaria e dall'altra quella interdittiva.

1.5.1 Sanzione pecuniaria

La **sanzione principale** e indefettibile è quella **pecuniaria**, disciplinata all'art. 10 del Decreto e comminata, salvo quando diversamente previsto dalla legge, con il sistema delle quote: per ogni reato è previsto un numero minimo e uno massimo di quote, non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, e ciascuna quota corrisponde a una somma di denaro che va da euro 258,00 a euro 1.549,00. Il giudice fissa il numero delle quote sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ogni quota è invece fissato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

In concreto, dunque, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di euro 25.800,00 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di euro 1.549.000,00.

Con il D.lgs. n. 2011 del 30 dicembre 2025 (*"Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673"*), è stata introdotta un'ulteriore modalità di comminazione della pena pecuniaria. Precisamente, è stato inserito il comma 3-bis dell'art. 10, che stabilisce che, nei casi espressamente previsti dalla legge, "la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria".

Ciò premesso, la sanzione pecuniaria ha natura amministrativa e si applica sempre, anche qualora l'ente abbia riparato le conseguenze giuridiche derivanti dal reato.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È, inoltre, prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

1.5.2 Sanzioni interdittive

Le **sanzioni interdittive**, invece, si applicano solo per quei reati per i quali sono espressamente previste e sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico (tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività) e possono essere applicate anche come strumenti cautelari prima della condanna (quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede).

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono essere applicate in via definitiva nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto (se l'ente è utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati oppure quando l'ente è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni).

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D.lgs.231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

1. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
2. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.5.3 Confisca e pubblicazione della sentenza

Accanto a queste sanzioni sono previste altre due sanzioni:

- la **confisca**, che viene sempre applicata in caso di condanna e ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro". L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
- la **pubblicazione della sentenza**, che può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna

2. MODELLO DI GOVERNANCE

2.1. Sistema di *corporate governance* di Agorà Network

Agorà Network Società Consortile a responsabilità limitata (di seguito, “Agorà Network” o la “Società”) è una centrale d’acquisto attiva nel settore della grande distribuzione di generi alimentari e non alimentari.

La Società nasce dall’integrazione di cinque gruppi imprenditoriali – Gruppo Iperal, Gruppo Orrigoni, Gruppo Poli, Gruppo Sogegross e Rossetto Trade (di seguito, i “Soci”) – con l’obiettivo di perseguire l’eccellenza nel servizio al consumatore attraverso la costituzione di un’organizzazione comune per la gestione di specifiche fasi del processo distributivo.

Il modello di *corporate governance* adottato da Agorà Network è strutturato in modo da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa nello svolgimento delle attività sociali. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “C.d.A.”) composto da cinque membri, uno in rappresentanza di ciascun Socio.

Il C.d.A. è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente è nominato con criterio di rotazione tra i Soci e resta in carica per un periodo di due anni.

Il controllo sull’attività di gestione è affidato a un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, mentre la revisione legale dei conti è demandata a una Società di revisione.

La struttura organizzativa della Società è improntata al principio di separazione delle funzioni, con una chiara attribuzione di compiti, ruoli e responsabilità. La suddivisione delle funzioni è definita nell’organigramma aziendale generale e nei relativi organigrammi di dettaglio, oggetto di revisione e aggiornamento annuale al fine di recepire eventuali modifiche organizzative (**allegato 1**).

All’organo amministrativo spettano collegialmente tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Il C.d.A. può nominare il Direttore Generale, direttori di funzione, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, ove nominato, nonché agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale e ai procuratori speciali, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Agorà Network, al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione degli affari in conformità alle disposizioni di legge e disincentivare condotte scorrette e non etiche nello svolgimento delle proprie attività aziendali, in data 11 novembre 2014 ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Tale Modello nel corso degli anni è stato sottoposto ad aggiornamenti periodici, da ultimo nel mese di marzo 2026.

Nell'aggiornamento e revisione del Modello si è tenuto conto del sistema di controllo interno già in essere, ove ritenuto idoneo a garantire le finalità di prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La politica aziendale pone tra i propri obiettivi prioritari il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti. Tale finalità è perseguita mediante l'allocazione delle risorse necessarie e attraverso un'attenta gestione dei processi aziendali, vigilando sulla loro efficacia e assicurando, tramite adeguati sistemi di controllo, un livello di prevenzione del rischio coerente con le disposizioni normative.

2.2. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività sensibili, il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio.

Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni della Società, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli e le procedure attuative relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale indirizza al *management* indicazioni sulle integrazioni che ritiene opportune rispetto ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (in entrata e in uscita), con eventuali accorgimenti pensati proprio al fine di rispettare le previsioni del D.Lgs. 231/2001 (ad esempio rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti che non risultano giustificati dall'economia della transazione).

3. IL MODELLO ADOTTATO DA AGORÀ NETWORK

3.1. Finalità del Modello

Il Modello di Agorà Network ha lo scopo di prevenire la commissione di reati e di reprimere qualsiasi comportamento illecito svolto nell'ambito dell'attività sociale, attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo.

Questo obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili nell'ambito delle quali esiste un rischio di commissione di reati. Per ciascuna di tali attività, il sistema organizzativo della Società impone delle regole e dei processi diretti a impedire la commissione dei reati e un adeguato sistema di controllo interno.

Attraverso l'adozione del Modello, Agorà intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un insieme di regole e ad una azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Più in generale Agorà, attraverso l'adozione del presente Modello, intende sensibilizzare tutti i livelli aziendali al rispetto della legalità, eticità e trasparenza dei relativi comportamenti.

3.2. Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione)

Il presente Modello è costituito da:

1. una “**Parte Generale**”, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
2. più “**Parti Speciali**”, focalizzate sulle aree di attività e i processi strumentali ritenuti “sensibili”, le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione alle categorie di reati presupposto da prevenire e agli assetti organizzativi della Società.

Nel caso in cui si verificassero cambiamenti del contesto interno ed esterno, la Società si impegna ad adeguare il Modello e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento secondo le modalità operative ritenute più appropriate, rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Agorà Network e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle attività sensibili rispetto alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
- le regole di comportamento ricomprese anche nel Codice etico di Agorà Network, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione atipica o rilevante;
- la definizione di poteri autorizzativi ed esecutivi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- le regole e le responsabilità per l'implementazione e per l'aggiornamento periodico del Modello, nonché per la verifica del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni delle regole comportamentali e delle procedure adottate dalla Società;
- l'attività di sensibilizzazione e informazione a tutti i destinatari del Modello relativa al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto.

Il Modello è destinato, nello specifico, a tutti i dipendenti e amministratori della Società. Nella parte applicabile, il Modello è destinato anche ai fornitori, ai subappaltatori e ai *partner* commerciali, intesi sia come persone fisiche, sia come società che prestano, secondo diverse forme o modalità, la propria collaborazione a Agorà per lo svolgimento delle proprie attività. Pertanto, i suddetti contratti di appalto, subappalto e/o di *partnership* commerciale che la Società dovesse stipulare con terzi dovranno necessariamente prevedere specifiche clausole che permettano di garantire il rispetto del Modello o, comunque, il rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001.

In ogni caso Agorà Network, prima di legarsi a terzi con stabili vincoli contrattuali, dovrà svolgere un'adeguata procedura di *due diligence* diretta a verificare, fra l'altro; (i) la reputazione e l'affidabilità del soggetto con cui intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori; (ii) la stabilità finanziaria e patrimoniale della controparte o del *partner*; (iii) la competenza ed esperienza tecnica per rendere il servizio richiesto e oggetto del contratto; (iv) le referenze e i rapporti con le pubbliche autorità.

3.3. Attuazione e aggiornamento del Modello 231

Il Modello, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2014.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato ad un Organismo di Vigilanza l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione, delle attività della Società o della normativa di riferimento.

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del Modello, anche laddove proposte dall'OdV, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

È fatto obbligo a chiunque operi nella Società o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

La Società provvede a notificare a ciascun destinatario del Modello le prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione dallo stesso rivestita all'interno della Società.

Come anticipato, spetta all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.5 Modello e Codice Etico

Agorà Network intende improntare lo svolgimento della propria attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi. A tal fine, la Società si è dotata di un Codice Etico (il “**Codice Etico**”) approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2018.

Il Codice Etico, che costituisce parte essenziale del Modello, esprime l'insieme dei valori, dei doveri e delle responsabilità che sono perseguiti dalla Società, nel rispetto delle regole d'impresa.

Esso va interpretato come una “carta dei diritti e dei doveri fondamentali” attraverso cui la Società enuncia e chiarisce le proprie responsabilità e i propri impegni etici e sociali, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 231/01, sintetizzando i valori a cui devono attenersi tutti gli organi societari, i dipendenti e i collaboratori, che a vario titolo intrattengano rapporti con la Società, accettandone regole e responsabilità.

La funzione del Codice Etico si distingue da quella propria del Modello (che risponde specificamente a tassative disposizioni del Decreto) per portata oggettiva e soggettiva e dettaglio prescrittivo.

Ciononostante i suoi dettami contribuiscono altresì a prevenire i reati e, pertanto, vanno intesi come un complemento dei protocolli e delle procedure aziendali.

Come tali, essi devono essere applicati ai Destinatari del Modello e, dunque, l'inosservanza dei canoni di comportamento del Codice Etico da parte di questi ultimi sarà sanzionabile secondo le previsioni del Sistema Disciplinare di volta in volta a loro applicabili.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1. Composizione

È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche *ad hoc* e deve essere caratterizzato da continuità d'azione. Non può essere individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale. L'OdV è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni alla Società.

L'articolazione interna dell'organismo di controllo (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale della Società (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). *A priori* non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti della società interessata; la composizione dell'organismo di controllo va, infatti, valutata caso per caso a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale emergano quante e quali aree, processi e funzioni devono essere assoggettate a controllo.

Agorà Network ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale, che rimarrà in carica per un anno e sarà in ogni caso rieleggibile:

- a. nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- b. composto da professionisti esterni all'Azienda, individuati tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in materia legale, contabile, di *risk assesment* ed *internal auditing*, giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità.
- c. I componenti esterni dell'OdV devono essere /indipendenti dalla Società e pertanto:
 - non devono essere legati alla Società o alle Società da questa controllate e/o partecipate nonché alle Società controllanti e/o partecipanti, da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza o implicino, in riferimento alle aree di competenza dell'OdV, potenziali conflitti di interesse;

- non devono avere rapporti di parentela con i soci o gli amministratori della Società, o delle Società da questa controllate e/o partecipate nonché delle Società controllanti e/o partecipanti idonei a ridurne l'autonomia di giudizio;
- d. che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- e. dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo può avvalersi di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- f. dotato di un proprio "Regolamento di funzionamento" redatto dallo stesso;
- g. dotato di un *budget* di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, deciso dal Consiglio di Amministrazione. L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda a chi è dotato dei poteri di firma in Agorà Network per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il *budget* approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo si riunisce periodicamente secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio "Regolamento di funzionamento".

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, a titolo di esempio, membri del Collegio Sindacale e responsabili delle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Sono cause di ineleggibilità ed incompatibilità con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità:

- essere in conflitto d'interesse, anche potenziale, con la Società;
- essere Revisore Contabile di Agorà Network;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 c.p.p. per delitti non colposi e per reati richiamati nell'ambito del D.Lgs. 231/2001.

4.2. Revoca e sostituzione

A tutela dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, modifiche alla sua struttura (quali ad esempio revoche), ai suoi poteri e al suo funzionamento possono essere apportate unicamente a mezzo di decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire unicamente per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri di vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti “*l’omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell’OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza (anche in riferimento a quanto disciplinato dall’art. 6, comma 2 bis, lettera d) del D.Lgs. 231/2001).

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell’OdV, qualora ravvisi un’ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l’avvenuta decadenza dell’OdV.

Parimenti, una grave infermità che renda il componente dell’Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, ovvero un’infermità o altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l’assenza dalle attività per un periodo superiore ai 3 mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra descritte.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Organismo in modo tempestivo.

4.3. Requisiti

L’OdV deve garantire i seguenti requisiti:

- a. **autonomia e indipendenza:** mirano a garantire che l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Detti requisiti sono assicurati dall’assenza di alcun riporto gerarchico all’interno dell’organizzazione aziendale e di compiti operativi e dalla facoltà di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione;

- b. **professionalità:** è un organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, *flow charting*, tecniche di analisi dei rischi, ecc.). Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c. **continuità di azione:** è un organismo interno all'organizzazione, adeguato in termini di struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate;
- d. **onorabilità e assenza di conflitti di interesse.**

Al fine di attribuire all'Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell'organizzazione aziendale, sono stabiliti, mediante il presente Modello e, successivamente, mediante appositi documenti organizzativi interni emanati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l'Organismo medesimo.

4.4. Funzioni e poteri

All'OdV, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente della Società e che è dotato di un proprio *budget*, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società medesima.

All'Organismo di Vigilanza di Agorà Network è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- d. sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

All'OdV è affidato, sul piano operativo, il compito di:

1. svolgere le attività di controllo previste dal Modello;
2. verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti funzioni, nonché del Responsabile della Sicurezza (RSPP) per quanto concerne le problematiche concernenti l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
3. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;

4. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Agorà Network, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;
5. coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato per i programmi di formazione del personale;
6. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti. L'OdV deve nella sua attività continuativa realizzare ed applicare procedure operative per la migliore gestione formale dell'attività;
7. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
8. coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli;
9. verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente ai fini di *compliance* ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
10. verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
11. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
12. riferire periodicamente all'amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
13. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dell'archivio a supporto dell'attività *ex* D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, all'OdV sono attribuiti i seguenti poteri:

- a. emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'Organismo;
- b. svolgere attività ispettiva con modalità predeterminate e comunicare all'organo dirigente;
- c. accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- d. chiedere informazioni a chiunque operi per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, anche senza previa autorizzazione dell'organo dirigente;
- e. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- f. disporre che i responsabili delle varie funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- g. proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie;

- h. esprime parere in merito alla adeguatezza e idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.

4.5. Flussi informativi *da parte dell'OdV*

L'OdV riferisce gli esiti delle proprie attività di controllo direttamente al Consiglio di Amministrazione e non dipende gerarchicamente da nessuna delle funzioni aziendali.

All'esito di ogni attività ispettiva l'OdV redige uno specifico **verbale**, conservato presso lo stesso Organismo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza opera secondo le seguenti linee di *reporting*:

1. su *base periodica*, mediante l'invio di una **relazione annuale** diretta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nonché per conoscenza alla società di revisione contabile;
2. *tempestiva*, mediante l'invio di una **relazione** diretta al Consiglio di Amministrazione e comunque al Collegio Sindacale, ove risultino accertati **fatti di particolare rilevanza**.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati; copia dei verbali verrà custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

4.6. Flussi informativi *nei confronti dell'OdV*

La trasmissione delle richieste di informazioni, nonché delle violazioni del Codice etico e di ogni altra segnalazione che il destinatario dovesse ritenere di inoltrare all'OdV, deve avvenire all'indirizzo di posta elettronica reso noto al personale aziendale.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Funzioni (c.d. "Flussi informativi"), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni e Funzioni;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. "Segnalazioni"). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

5. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.1 Selezione del personale

La scelta e la gestione del personale dipendente, così come dei fornitori e dei *partner* commerciali di Agorà Network, deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Codice etico della Società e tenendo conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

L'OdV, in coordinamento con le funzioni aziendali interessate, analizza lo specifico sistema di valutazione dei candidati in fase di selezione predisposto dalla Società sulla base delle esigenze aziendali e nel rispetto di quanto previsto all'interno del D.Lgs. 231/2001.

5.2. Informazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Il sistema di informazione e formazione continua è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza che sovrintende all'attività operando in collaborazione con le funzioni aziendali e con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in Azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, la Società si impegna alla creazione di una cartella dedicata, con accesso aperto a tutti i dipendenti, nella quale verrà caricato il Modello e il Codice etico in formato digitale.

Ai nuovi assunti viene indicata l'esistenza della suddetta cartella.

Il Modello sarà oggetto dell'attività di formazione descritta nel paragrafo successivo.

5.3. Formazione del personale

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito delle varie funzioni aziendali:

- provvedere alla definizione di un programma periodico di aggiornamento da condividere con l'OdV di Agorà Network, che preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso specifico per il personale direttivo e per il personale subordinato;
- predisporre un calendario da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV.

Sarà di converso cura dell'OdV informare le varie funzioni aziendali in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in grado di prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed efficace attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai terzi che operino per conto della o con la Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare, da un lato, e di carattere negoziale, dall'altro lato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i Modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso, ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti

Il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e, in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti, costituirà altresì codice disciplinare di Agorà Network. Il codice disciplinare della Società, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge (tra cui R.D. 8 gennaio 1931, n. 148) e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

I soggetti cui pertanto il presente regolamento è diretto sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute ed uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente della Società:

- a. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta, in particolare, per le attività sensibili;

- b. la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai Protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- c. l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- d. l'omissione o la violazione, anche isolata, dei protocolli e delle prescrizioni del Modello finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
- e. la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni richieste, l'omissione nello svolgimento dei controlli, l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- f. la violazione dei doveri di riservatezza, mancata istituzione dei canali di segnalazione, adozione di procedure di segnalazione non conformi alle previsioni del Decreto, l'integrazione di condotte ritorsive nei confronti dei segnalanti o di ostacolo (anche solo tentato) alla segnalazione (su cui *infra*).

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; tali sanzioni saranno quindi applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti censurati;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo o di una procedura.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- professionalità, precedenti prestazioni lavorative, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto;

- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

L'applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali: si tratta delle sanzioni previste dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL di riferimento.

A titolo esemplificativo:

1. incorrerà nel provvedimento del **richiamo verbale** o **ammonizione scritta** il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere la propria funzione di controllo, anche su soggetti sottoposti alla sua direzione ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
2. potrà essere inflitto il provvedimento della **multa** al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
3. incorrerà nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Società;

4. sarà inflitto il provvedimento del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso** al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;
5. potrà incorrere nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

6.3. Misure nei confronti dei collaboratori, fornitori, *partner* commerciali e consulenti

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai fornitori, dai *partner* commerciali e consulenti della Società in violazione delle previsioni di cui al Decreto o al Codice etico, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla predetta risoluzione del rapporto.

A tal fine è previsto che i contratti stipulati dalla Società con terzi contengano il richiamo esplicito dell'esistenza del Modello e del Codice etico e l'inserimento di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Modello, del Codice etico e del Decreto da parte del terzo contraente. Occorrerà inoltre un'esplicita assunzione di impegno da parte di quest'ultimo – e da parte dei dipendenti e dei collaboratori di questo – ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto e ad adottare idonei sistemi di controllo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato e dalla sua punibilità. Tali clausole dovranno poi necessariamente disciplinare le conseguenze in caso di violazione delle previsioni ivi contenute, tra le quali, ad esempio, la possibilità per la Società di risolvere il rapporto in conseguenza di eventuali inadempimenti da parte dei predetti soggetti alle prescrizioni dello stesso Modello o del Codice etico.

6.4. Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore

Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano funzioni di controllo o di revisione legale della Società, sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni del caso e, per conoscenza, al Collegio Sindacale o ad organo equivalente, ove esistente.

7. SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

L'adeguatezza e l'effettività del Modello dipendono, tra l'altro, dall'esistenza di un efficace sistema di rilevamento delle condotte illecite e delle violazioni che permetta di far emergere le eventuali trasgressioni.

Ad implementare questo profilo è intervenuta dapprima la Legge 179/2017 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*), e da ultimo il D.Lgs. 24/2023, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

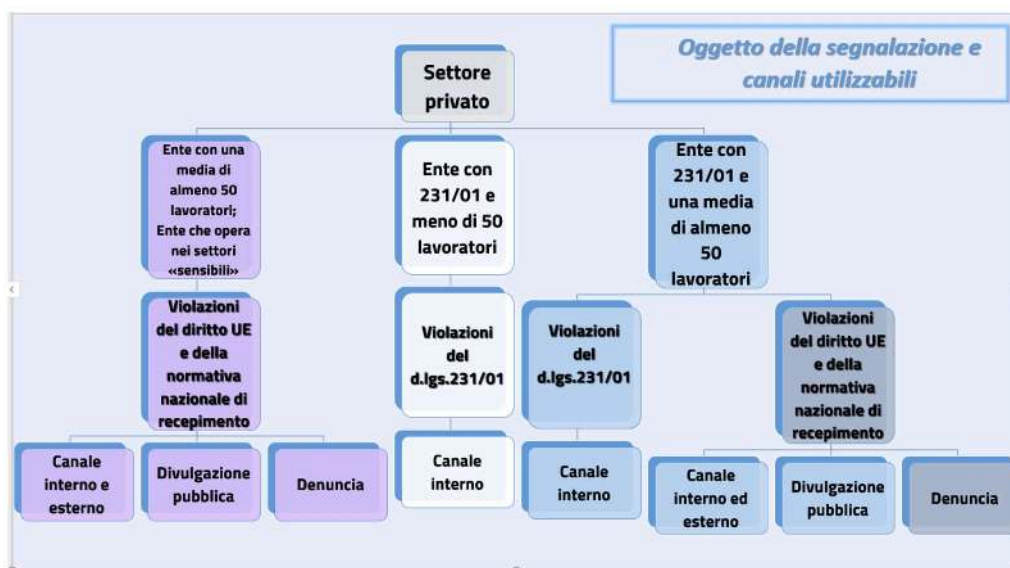
Più in dettaglio, il D.Lgs. 24/2023 prevede che il Modello debba contenere prescrizioni relative tra l'altro:

- a. ai canali di segnalazione interna;
- b. ai canali di segnalazioni esterna;
- c. ai divieti di ritorsione;
- d. alla previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Secondo la recente riforma, le imprese sono in generale tenute a dotarsi - a seconda delle loro dimensioni, della natura pubblica o privata delle stesse e dell'eventuale adozione di un Modello organizzativo - di strumenti idonei a raccogliere segnalazioni, anche anonime, provenienti dall'interno o dall'esterno e relative a fatti idonei ad integrare la commissione di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, violazioni del Modello organizzativo, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o riguardanti il mercato interno.

L'estensione dell'oggetto della segnalazione varia a seconda della tipologia di soggetto coinvolto. Con specifico riferimento al settore privato, la normativa è stata compendiata dalle Linee guida per le segnalazioni esterne adottate da ANAC in data 12 luglio 2023 secondo il seguente schema:

Settore privato



Stante la natura privata dell'ente e la presenza di almeno di 50 lavoratori dipendenti, Agorà Network **è dunque tenuta ad implementare un canale interno per le segnalazioni relative non solo alle violazioni del D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello organizzativo, ma anche alle violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento**⁹. Per la segnalazione di queste ultime è inoltre istituito presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) un canale esterno; in tali casi il segnalante potrà altresì ricorrere, alle condizioni previste dal Decreto, alla divulgazione pubblica o alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, nei casi di loro competenza.

⁹ Si tratta delle **violazioni** così come definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) nn. 2-6 del D.lgs. 24/2023: (i) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, in particolare illeciti relativi ai settori dei contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (a titolo esemplificativo si pensi ai reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi); (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione (si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione); (iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, § 2 TFUE), tra cui le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese; (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti tra cui, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante: la legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato, tuttavia detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle c.d. pratiche abusive – adozione di prezzi c.d. predatori, sconti *target*, vendite abbinate – contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Secondo i dettami legislativi, la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato. Secondo quanto riconosciuto anche dalla Linee guida ANAC del 12 luglio 2023 e ribadito dalle Linee guida Confindustria del 27 ottobre 2023, tale funzione può essere ricoperta anche dall'OdV.

È inoltre istituito presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) un canale di segnalazione esterna da utilizzare nei casi specificamente previsti dal D.Lgs. 24/2023 (per l'elencazione specifica si rinvia all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023).

7.2 I destinatari

Tale sistema si applica a tutti coloro che interagiscono con Agorà Network, ed anche al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti, ai collaboratori, anche occasionali, ai soci, ai fornitori e ai consulenti della Società.

7.3 Comportamenti illegittimi

Per comportamento illegittimo si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio alla Società e/o ai suoi Dipendenti o a soggetti terzi e che:

- sia illecita, scorretta o immorale;
- violi le disposizioni normative e regolamentari (es. D.Lgs. 231/01);
- non sia conforme alle normative interne (es. Codice Etico).

Non costituiscono invece comportamenti illegittimi a norma delle disposizioni sul *whistleblowing* tutte le circostanze non collegate alle fattispecie di illecito enucleate nel D.Lgs. n. 231/2001 e nel modello di organizzazione e gestione o nel codice etico della Società.

7.4. Modalità per effettuare la segnalazione

Nel caso in cui uno dei soggetti individuati al paragrafo 7.2, abbia notizia ovvero anche solo il sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illegittimo di cui al paragrafo 7.3, può effettuare una segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Agorà Network, inviando una mail all'indirizzo dell'Organismo.

È tuttavia, opportuno, affinché la segnalazione attivi in modo efficiente l'iter di seguito riportato, che il Segnalante indichi nella mail il proprio nome, cognome e recapito.

La segnalazione deve essere circostanziata, nonché fondata su elementi precisi e concordanti.

L'OdV visualizza le mail e trasmette al Segnalante l'avviso di ricezione della segnalazione entro e non oltre sette giorni dal ricevimento.

Viene effettuata una prima verifica sulla sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto della segnalazione al fine di decidere se procedere oltre nell'accertamento.

L'OdV potrà decidere di ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Terminata la fase di verifica preliminare:

- Se la segnalazione non è fondata, l'OdV non ne tiene conto e informa il Segnalante che non seguirà alcuna azione.
Qualora emergesse la mala fede nella segnalazione, l'OdV ne dà comunicazione alla Società che potrà adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni e/o le sanzioni previste dal CCNL.
Qualora tale segnalazione integri anche gli estremi di un reato, la relativa notizia potrà essere trasmessa anche alla Procura della Repubblica competente, fermo sempre restando il diritto della Società di chiedere il risarcimento del danno cagionato dalla segnalazione.
- Se, a seguito della verifica preliminare, l'OdV ritiene potenzialmente sussistente un comportamento illegittimo, procede alle indagini e agli approfondimenti necessari, potendosi avvalere qualora lo ritenga necessario anche di un consulente esterno.

Se a seguito degli accertamenti effettuati la segnalazione risulta fondata, l'OdV comunica l'esito dell'indagine al Consiglio di Amministrazione per il procedimento disciplinare o per la gestione dei rapporti con il terzo che ha tenuto il comportamento illecito.

L'OdV deve fornire comunque un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'OdV deve essere trasmessa, entro sette giorni, a quest'ultimo, dandone contestuale avviso al Segnalante.

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale predisposto da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) solamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui non sia stato predisposto dalla Società un canale interno ovvero il canale interno predisposto non rispetti quanto richiesto dalla normativa;
- b) qualora il Segnalante abbia effettuato una segnalazione interna e questa non abbia avuto seguito;

- c) qualora il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato adeguato seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) qualora il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

7.5 Ulteriori canali per le segnalazioni

Al fine agevolare l'invio delle segnalazioni, Agorà Network ha deciso di istituire, accanto al canale di comunicazione sopra descritto, i seguenti canali alternativi di comunicazione:

- Comunicazione verbale a Organismo di Vigilanza mediante richiesta di appuntamento all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV;
- Comunicazione per mezzo posta ordinaria (in busta sigillata) indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Agorà Network, sito in Milano (MI), via Bernina n. 12.

In questo secondo caso, come indicato dalle Linee Guida ANAC del 26 novembre 2025, per garantire l'anonimato del segnalante si utilizzerà il sistema della "protocollazione riservata in doppia busta": la prima busta conterrà i dati identificativi del segnalante, mentre la seconda conterrà la segnalazione, che sarà così fisicamente separata e autonoma rispetto ai dati identificativi. Entrambe le buste saranno poi inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata" ed indirizzata al Gestore delle segnalazioni *whistleblowing*, il quale provvederà a registrarla mediante un autonomo registro di protocollazione.

La Società ha individuato quale Gestore delle segnalazioni *whistleblowing* l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'individuazione dell'OdV quale Gestore avviene in conformità alle "Linee Guida ANAC in materia di *whistleblowing*", approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, che prevedono la possibilità di attribuire tale funzione a un soggetto interno dotato di autonomia, indipendenza e adeguata professionalità.

In qualità di Gestore delle segnalazioni, l'OdV è responsabile della ricezione, della presa in carico e della gestione istruttoria delle segnalazioni, nonché dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing). L'OdV assicura inoltre i necessari flussi informativi verso le funzioni aziendali competenti, ai fini dell'eventuale adozione di misure correttive o disciplinari.

L'attribuzione di tale funzione all'OdV è coerente con il ruolo di controllo e vigilanza ad esso affidato, quale organo chiamato a verificare l'efficace attuazione e l'osservanza del Modello organizzativo e del Codice Etico.

Qualora la segnalazione non sia indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza, i destinatari della stessa devono trasmettere tempestivamente quanto ricevuto all'OdV, garantendo la massima riservatezza.

7.6 Protezione del segnalante

L'OdV – e la Società nel caso in cui venga informata da questo della Segnalazione - garantiscono l'anonimato dell'identità del Segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante, laddove dipendente, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

L'OdV, e la Società nel caso in cui venga informata da questo della Segnalazione, proteggono il Segnalante non anonimo contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per aver compiuto una segnalazione in buona fede.

Qualsiasi atto ritorsivo o di discriminazione contro il Segnalante è vietato e, qualora accertato, determinerà un procedimento disciplinare a carico della persona responsabile.

7.7. Archiviazione dei documenti

Le segnalazioni ricevute, gli atti istruttori e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della presente Procedura e dall'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati (il "Regolamento").

Tale documentazione sarà archiviata dall'Organismo di Vigilanza.

7.8 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità con quanto previsto dal Regolamento e dal D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento stesso.

PARTE SPECIALE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce e descrive la Parte Speciale del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati previsti nel d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni adottato da Agorà Network.

Lo stesso è predisposto per fare in modo che le disposizioni assunte dall'ente si coordinino con la disciplina della legge, con l'obiettivo di giungere alla completa integrazione delle norme di condotta, dei principi, delle regole di Agorà, in attuazione delle prescrizioni del d.lgs. 231/2001 e delle finalità proprie della norma.

Il Modello così concepito consente:

- di rendere compatibile con la normativa in oggetto il sistema di *governance* già in essere;
- di adottare anche in seguito, al fine di perseguire una sempre maggiore trasparenza gestionale, altri sistemi di gestione o *governance* che possano integrarsi con quelli esistenti.

Nel rispetto dei presupposti appena indicati, il presente Modello costituisce anche la base per una corretta valutazione dell'adeguamento di Agorà Network alle previsioni del d.lgs. 231/2001.

2. ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è organizzato come segue: una **parte introduttiva** che descrive gli argomenti trattati, definendo il campo di applicazione del Modello.

Una **parte centrale** che costituisce il corpo del documento in cui si riportano le parti speciali analizzate:

- La “**Parte Speciale A**” è dedicata ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- La “**Parte Speciale B**” è dedicata ai reati di criminalità informatica;
- La “**Parte Speciale C**” è dedicata ai delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo;
- La “**Parte Speciale D**” è dedicata ai reati di falsità in monete e delitti contro l'industria e il commercio;
- La “**Parte Speciale E**” è dedicata ai reati societari;
- La “**Parte Speciale F**” è dedicata ai delitti contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, razzismo e xenofobia;
- La “**Parte Speciale G**” è dedicata ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- La **“Parte Speciale H”** è dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- La **“Parte Speciale I”** è dedicata ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- La **“Parte Speciale J”** è dedicata ai reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- La **“Parte Speciale K”** è dedicata ai reati ambientali;
- La **“Parte Speciale M”** è dedicata ai reati tributari;
- La **“Parte Speciale N”** è dedicata ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea e reati di contrabbando.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO

L'analisi dei rischi ai fini della predisposizione del Modello 231 implica la valutazione circa la probabilità che un evento o un comportamento possano verificarsi all'interno dell'azienda, compromettendone la capacità competitiva, la redditività o, addirittura, la stessa esistenza, soprattutto nel caso in cui le sanzioni che dovessero essere irrogate appartengano alla categoria delle sanzioni interdittive.

Per identificare le cd. aree sensibili in quanto più esposte alla possibile commissione di reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, si è deciso di procedere intervistando le seguenti funzioni:

- MDD;
- Buyer;
- Marketing;
- Logistica;
- Approvvigionamento;
- Segreteria Commerciale;
- Controllo di Gestione e Amministrazione.

Si è inoltre acquisita la seguente documentazione:

- organigramma societario;
- visura ordinaria della Società estratta in data 25 agosto 2025;
- bilanci di esercizio relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024;
- verbale del Collegio sindacale relativo alla annualità 2024;
- Codice Etico;
- regolamento aziendale e procedure di comportamento;
- regolamenti e procedure inerenti alla formazione del personale;
- documentazione relativa a sistemi di controllo preventivi;
- procure e deleghe in materia di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008;
- DVR e relativa documentazione;
- DUVRI;

- ulteriore documentazione relativa all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro;
- procedure interne e documentazione inerente alle certificazioni ottenute dalla Società.

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto previsti dalla categoria dei cd. *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto, da ultimo modificati dal D.L. n. 105 del 10 agosto 2023, convertito da L. n. 137 del 9 ottobre 2023, nonché dei *Reati contro l'amministrazione della giustizia*, di cui all'art. 25 *decies* del Decreto, che – in ragione della sovrapposizione dei processi/attività sensibili astrattamente rilevanti, dei principi di comportamento e dei presidi di controllo in essere all'interno della Società – si ritiene di dover considerare congiuntamente nel presente Modello.

Precisamente, l'art. 24 del Decreto stabilisce:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 25 del Decreto prevede, inoltre:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma*

1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Infine, l'art. 25-decies del Decreto prevede:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la pubblica amministrazione

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (Art. 316-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);*
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.*

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)

1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640-ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

1. Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

4. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

1. Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Concussione (art. 317 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

*1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

2.Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1.Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2.In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1.Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2.Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3.La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4.La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

1.Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

2. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

3. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economica.

4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

5. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

▪ Reati contro l'Amministrazione della Giustizia

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Occasioni di reato

Agorà Network è una società consortile a responsabilità limitata la cui attività principale consiste nell'acquisto, nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti (scatolame alimentare, bevande, prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona, *petfood*, gelati e surgelati, nonché alcune merceologie “non food di servizio”) destinati alle reti di vendita delle aziende socie.

Sebbene la Società non partecipi abitualmente a gare pubbliche per l'aggiudicazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, le sue attività comportano, a vario titolo, frequenti interazioni con enti pubblici. A titolo esemplificativo, le interlocuzioni con la Pubblica Amministrazione finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o/e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, la gestione di finanziamenti, agevolazioni fiscali o contributi pubblici, nonché i rapporti con le autorità di vigilanza e l'eventuale coinvolgimento in procedimenti ispettivi o contenziosi, espongono la Società al rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, le occasioni di rischio rilevate riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti situazioni.

1. Gestione della fase di esecuzione del contratto in essere con la Pubblica Amministrazione

La Società potrebbe trovarsi a gestire contratti in essere con la Pubblica Amministrazione, ad esempio in relazione a forniture di prodotti o servizi. In tale ambito, si configura un rischio astratto di commissione del reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), che si concretizza nella condotta di chi, mediante artifici o raggiri, faccia apparire come regolarmente eseguito un contratto in realtà non conforme agli obblighi assunti.

Si precisa che per “fornitura” si intendono non solo le “cose” o le “opere” ma anche le prestazioni aventi ad oggetto un “*facere*”, purché volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.

2. Richiesta e gestione di finanziamenti, concessioni pubbliche, esoneri o agevolazioni fiscali

Tali reati potrebbero essere astrattamente commessi, a titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo di documentazione falsa o alterata al fine di ottenere autorizzazioni, permessi o contributi pubblici, ovvero attraverso l'indebita fruizione di esoneri o agevolazioni fiscali non spettanti.

Allo stesso modo, la Società potrebbe indebitamente percepire un pubblico finanziamento intervenendo senza diritto e alterando il sistema informatico e/o telematico utilizzato dalla Pubblica Amministrazione erogante.

3. Gestione delle Visite Ispettive e dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

La Società e, in particolare, il personale preposto alla gestione delle visite ispettive o, più in generale, ai rapporti con le diverse Autorità di Vigilanza, potrebbe riconoscere denaro ovvero altre utilità – eventualmente anche tramite consulenti – a funzionari pubblici, incaricati di pubblico servizio o

soggetti a questi “vicini” al fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore oppure per influenzarne l’indipendenza di giudizio ed indurli ad ignorare eventuali inadempimenti di legge.

4. Gestione dei contenziosi

La Società potrebbe riconoscere denaro ovvero altre utilità – eventualmente anche tramite consulenti – a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, al fine di ottenere, favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, oppure per influenzarne l’indipendenza di giudizio ed indurli ad ignorare eventuali inadempimenti di legge.

A titolo di esempio, la Società potrebbe elargire denaro a persone che sono chiamate a testimoniare nell’ambito di un processo, al fine di favorire se stessa ovvero di danneggiare un proprio competitor commerciale.

5. Selezione, gestione e formazione delle risorse umane

La Società potrebbe indebitamente selezionare un candidato vicino o gradito ad un funzionario pubblico nell’interesse ovvero al fine di ottenere vantaggi per la stessa.

Parimenti, potrebbero essere indebitamente riconosciuti premi, benefit aziendali ovvero avanzamenti di carriera a dipendenti vicini a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di ottenere trattamenti di favore nell’interesse della Società.

6. Gestione dei flussi finanziari e gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle donazioni

La Società potrebbe, in astratto, essere esposta al rischio che dipendenti o amministratori riconoscano o promettano denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere un vantaggio per la Società. Le risorse finanziarie destinate a tali condotte potrebbero, ad esempio, provenire dalla creazione di fondi occulti mediante l’emissione o l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, ovvero attraverso rimborsi spese fittizi o per importi superiori a quelli effettivamente sostenuti, anche per il tramite di consulenti o intermediari. Le utilità indebite potrebbero inoltre consistere in omaggi e regalie, nell’assunzione di personale legato da rapporti di parentela o comunque segnalato dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, nonché nel conferimento di incarichi professionali o nella conclusione di accordi in favore di soggetti indicati dagli stessi.

Allo stesso modo, le Funzioni preposte potrebbero autorizzare una sponsorizzazione o un’erogazione liberale nei confronti di un ente pubblico ovvero di un ente collegato, in modo diretto o indiretto, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di ottenere benefici indebiti per la Società.

Qualora la Società dovesse decidere – diversamente rispetto a quanto accade attualmente – di partecipare a gare di evidenza pubblica, potrebbe incorrere, altresì, nella commissione di illeciti connessi ai reati di cui agli artt. 353 e 353 *bis* c.p. Ad esempio, i dipendenti della Società potrebbero sfruttare conoscenze (proprie o acquisite tramite la Società) al fine di definire unitamente alla stazione

appaltante il contenuto di un bando di gara che sarà successivamente pubblicato, per renderlo perfettamente aderente alle caratteristiche della Società e all'offerta tecnica che sarà in grado di presentare in corso di gara (cd. "bandi fotografia" ovvero "bandi su misura"), oppure per entrare in possesso anticipatamente dei contenuti del bando non ancora pubblicato, conseguendo così un vantaggio indebito sugli altri *competitor*.

L'illecito di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria potrebbe essere realizzato nel caso in cui vengano intraprese azioni illecite per favorire la Società nel corso di processi penali, civili e amministrativi ovvero, qualora la Società non sia coinvolta, per favorire o danneggiare una delle parti del processo, inducendo le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a renderle mendaci ovvero a non renderle.

4. Identificazione delle attività sensibili ai fini del decreto

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati menzionati, in particolare:

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in relazione agli adempimenti funzionali alle attività aziendali (autorizzazioni, licenze e concessioni)
- Rapporti con i soggetti pubblici in relazione a verifiche e ispezioni
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni
- Conferimento di incarichi per consulenza
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Gestione dei flussi di cassa

5. Principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed internazionale, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività e che trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico della Società, nelle procedure, e nelle norme aziendali, i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'attività sensibile in oggetto **devono**:

- assicurare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri e/o autorizzati dalla Società;
- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con tutti i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile;
- assicurare che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta internamente e/o con il supporto di collaboratori/consulenti, sia completa, veritiera e corretta;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari pubblici;
- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari pubblici durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- garantire la tracciabilità delle pratiche inviate alle Autorità e delle richieste/incontri/corrispondenza ricevute e inviate e, in generale di tutta la documentazione prodotta nel corso della visita ispettiva.
- avvertire tempestivamente il proprio Responsabile gerarchico di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere nell'ambito di procedimenti penali;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Inoltre, a tutti i Destinatari è **fatto divieto** di:

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- influenzare indebitamente le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- offrire e/o corrispondere omaggi ovvero forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione per ottenere benefici in favore della Società;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- effettuare pagamenti in denaro contante o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla funzione aziendale competente;
- inviare documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti), inducendo in errore la Pubblica Amministrazione destinataria;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati. Tutte le richieste di

finanziamenti pubblici dovranno essere definite in forma scritta e approvate dai soggetti abilitati della Società e con i relativi poteri di firma;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali. Più precisamente è fatto divieto di utilizzare tale patrimonio societario per fini personali, ovvero con lo scopo di alterare dati e comunicazioni inerenti sotto qualsiasi aspetto l'attività della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione.
- rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero all'Autorità giudiziaria;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- esibire documenti falsi o alterati o comunque tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Autorità Giudiziaria in errore di valutazione in merito alla documentazione presentata;
- fornire una rappresentazione contabile non rispondente al vero nell'ambito di una eventuale procedura di transazione fiscale;
- porre in essere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria ovvero dell'Autorità Giudiziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni non rispondenti al vero;
- i responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

Gestione delle risorse umane

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono**:

- rispettare le procedure interne ed i contratti nazionali collettivi in materia di assunzione, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali concordate, ed in materia di amministrazione del personale dipendente;
- effettuare le attività di selezione e assunzione di dipendenti/collaboratori sulla base delle valutazioni d'idoneità tecnica, etica e attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale, al fine di individuare i migliori talenti e professionisti presenti sul mercato;
- assicurare coerenza e pari opportunità in ogni fase della selezione, attraverso un processo di assunzione privo di discriminazioni, indipendentemente dall'origine etnica o nazionale del candidato, dalla religione, dall'orientamento sessuale o stato civile, sesso, identità genetica, età, disabilità o qualsiasi altro status legalmente protetto.
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente/collaboratore in azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
- assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, assicurando altresì il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- assumere dipendenti e collaboratori nel pieno rispetto delle normative sul lavoro vigenti (ad esempio, in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della società;
- assicurare che lo stipendio attribuito sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente e le responsabilità/compiti assegnati;
- assicurare che il riconoscimento di benefit e bonus sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati e che gli avanzamenti di carriera siano basati esclusivamente su criteri meritocratici;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per aree di appartenenza e per gruppi particolari (es. antincendio e primo soccorso).

Inoltre, a tutti i Destinatari è **fatto divieto** di:

- assumere, promettere di assumere ovvero favorire l'assunzione di soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio (familiari o, anche, semplice conoscente) in cambio del conseguimento di favori o concessioni indebite (es. buon esito di una visita ispettiva);
- assumere ovvero favorire l'assunzione di risorse legate ad associazioni per delinquere, in cambio dell'ottenimento di vantaggi per la Società;
- promettere o accettare richieste di assunzione che possano in qualsiasi modo influenzare l'indipendenza di giudizio nei rapporti con la Società o assicurare un indebito vantaggio;
- assumere risorse legate a rappresentanti di potenziali società clienti come contropartita per il compimento, da parte di questi, di comportamenti infedeli e dannosi per la società terza (es. fornitura di informazioni riservate sulla società cliente);

- stipulare contratti con società esterne di somministrazione del lavoro nella consapevolezza che il personale sia impiegato in condizioni di totale assoggettamento e deprivatione della libertà personale ovvero sia soggetto ad un trattamento remunerativo e/o contributivo non lecito;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- non riconoscere in favore di dipendenti corsi di formazione necessari per lo svolgimento della loro attività lavorativa, nonché per lo sviluppo delle loro competenze.

Gestione contabile ed economico-finanziaria della Società:

Ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto **devono**:

- costantemente monitorare e tracciare i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e/o di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- indicare una causale espressa per le operazioni che comportano un utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, che devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- astenersi dal fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

È in ogni caso **fatto divieto di**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- diffondere notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo di strumenti finanziari non quotati o comunque per i quali non sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso;
- porre in essere condotte che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione o di altri organismi al cui controllo la Società è sottoposta, anche in sede di ispezione da parte delle predette Autorità;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- interferire, anche solo a livello potenziale, con l'indipendenza di giudizio dei funzionari sia interni sia esterni responsabili della revisione tramite la concessione di vantaggi di qualunque natura (promesse di assunzioni, ecc.) e/o la distribuzione di omaggi e regali sotto qualsiasi forma.

Gestione di acquisti, beni e servizi:

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono**:

- selezionare i fornitori attraverso criteri formali, oggettivi e trasparenti, documentando ogni fase del processo;

- prediligere fornitori già qualificati, che dimostrino affidabilità commerciale e rispetto delle regole e dei principi etici che definiscono i valori aziendali della Società;
- approvare i fornitori solo dopo la verifica dei requisiti legali, contrattuali e di *compliance* previsti dalle norme aziendali;
- astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia nota o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- garantire la tracciabilità completa di tutte le attività e delle decisioni relative ai fornitori, inclusi contratti, ordini e pagamenti.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria

- Tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dal Consiglio di Amministrazione o da soggetti formalmente delegati, nei limiti dei poteri e delle procure conferite e nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione è titolare del potere di rappresentanza della Società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, in Italia e all'estero, nonché in ogni trattativa con lo Stato o con enti della Pubblica Amministrazione;
- ogni interazione con funzionari pubblici deve essere adeguatamente tracciata e documentata, mediante conservazione di comunicazioni, verbali, corrispondenza e ogni altro atto rilevante, in modo da garantire verificabilità e ricostruibilità *ex post*;
- durante le visite ispettive, tutte le Funzioni aziendali sono tenute a collaborare pienamente, fornendo tutta la documentazione richiesta e assicurando la corretta conservazione dei verbali riepilogativi;
- in occasione di visite ispettive, ogni funzione aziendale deve collaborare con l'autorità procedente, fornendo la documentazione richiesta;
- ogni Responsabile di Funzione deve provvedere all'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta nello svolgimento delle attività di competenza;
- i rapporti con i soggetti certificatori devono essere gestiti dai Responsabili di Funzione o da loro delegati, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza;
- gli omaggi sono consentiti solo se di modico valore e comunque devono essere adeguatamente tracciati e documentati secondo criteri predefiniti, oggettivi e verificabili;

Gestione delle Risorse Umane

- Il processo di selezione e assunzione del personale è gestito da funzioni aziendali formalmente individuate e dotate di adeguati poteri e competenze;
- la valutazione dei candidati deve avvenire sulla base di criteri predeterminati, oggettivi, trasparenti e coerenti con le esigenze organizzative, al fine di evitare favoritismi o indebite interferenze;
- ogni fase del processo deve essere adeguatamente tracciata e documentata, con conservazione della relativa documentazione;
- è espressamente vietato procedere ad assunzioni che possano configurarsi come forma di utilità, diretta o indiretta, nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione o di soggetti a questi collegati, in assenza di un effettivo fabbisogno organizzativo e di un processo selettivo coerente con i principi aziendali;
- tutti i potenziali candidati devono segnalare tempestivamente la presenza di eventuali legami personali, familiari o professionali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- l'inserimento del candidato è formalizzato mediante lettera di assunzione contenente tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa giuslavoristica vigente e del CCNL applicato, assicurando piena trasparenza delle condizioni contrattuali;
- l'eventuale attribuzione di sistemi premianti o incentivanti deve essere basata su criteri oggettivi, misurabili e coerenti con le politiche aziendali, evitando meccanismi discrezionali non adeguatamente motivati o documentati;
- l'affidamento a consulenti esterni F2A delle attività amministrative e giuslavoristiche deve avvenire sulla base di formale incarico scritto, con chiara definizione delle responsabilità e obblighi.

Gestione contabile ed economico-finanziaria della Società

- Tutte le operazioni contabili e finanziarie devono essere tempestivamente e correttamente registrate nei sistemi gestionali aziendali, sulla base di idonea documentazione di supporto, garantendo completezza, accuratezza e riconciliabilità dei dati;
- i flussi finanziari in entrata e in uscita devono avvenire esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili; il ricorso al contante è ammesso solo in via residuale, per importi di modesta entità e nel rispetto dei limiti normativi e delle prassi interne;
- è assicurata la separazione tra le funzioni di autorizzazione della spesa, esecuzione del pagamento, registrazione contabile e controllo, al fine di prevenire conflitti di interesse e ridurre il rischio di operazioni non autorizzate;
- prima dell'instaurazione di rapporti commerciali, la Società effettua controlli preliminari di affidabilità economico-finanziaria e reputazionale dei fornitori, mediante l'utilizzo di banche dati specializzate (es. Cerved); solo in caso di esito positivo il fornitore è registrato nell'anagrafica aziendale e può essere avviato il rapporto contrattuale;

- la gestione dei contratti con fornitori e *partner* commerciali avviene attraverso il sistema gestionale aziendale che consente il monitoraggio delle condizioni economiche pattuite e la verifica della corrispondenza tra ordini, contratti, documenti di trasporto e fatture;
- tutte le comunicazioni con i fornitori sono tracciate e archiviate, in formato digitale e, ove necessario, cartaceo, al fine di garantire la piena ricostruibilità delle operazioni;
- la gestione degli sconti negoziati dai Buyer deve avvenire esclusivamente in coerenza con le condizioni contrattuali formalmente pattuite con i fornitori; l'applicazione degli sconti, sia direttamente in fattura sia tramite emissione di note di credito dedicate, deve essere preventivamente verificata, adeguatamente autorizzata e documentata nei sistemi aziendali;
- i pagamenti ai fornitori devono essere effettuati esclusivamente previa verifica della corrispondenza tra l'IBAN comunicato e la ragione sociale del fornitore, mediante utilizzo di servizi bancari dedicati (Vop), nonché previa conferma telefonica obbligatoria dei dati direttamente con il fornitore, secondo procedure formalizzate e tracciate;
- la ricezione della merce è soggetta a verifica di conformità quantitativa e qualitativa rispetto a quanto indicato nei documenti di trasporto e negli ordini; eventuali scostamenti sono rilevati e gestiti secondo le regole interne;
- sono previsti controlli periodici sulle giacenze di magazzino, anche mediante inventari a rotazione;
- tutte le richieste di rimborso per spese e trasferte devono seguire un iter approvativo formale, con presentazione tramite apposito modulo e autorizzazione del Direttore Generale;
- la Società non effettua liberalità, sponsorizzazioni o donazioni a favore di soggetti esterni; la gestione di eventuali omaggi ricevuti da fornitori deve avvenire secondo criteri di trasparenza, equità e tracciabilità, evitando qualsiasi utilizzo personale o trattamento preferenziale.

Gestione di acquisti di beni, servizi e consulenze

- La selezione dei fornitori deve avvenire secondo criteri chiari, oggettivi e trasparenti, documentati e formalizzati, garantendo tracciabilità e verificabilità delle scelte effettuate;
- l'avvio dei rapporti commerciali con nuovi fornitori deve essere subordinato a un processo di qualifica strutturato, che prevede la verifica della solidità economico-finanziaria tramite banche dati specializzate e la valutazione della capacità produttiva del fornitore, con registrazione documentale di ogni fase;
- solo in caso di esito positivo dei controlli preliminari il fornitore viene registrato nell'anagrafica aziendale (Mersy/ECON) e il rapporto contrattuale può essere avviato;
- i fornitori sono sottoposti a controlli periodici tramite portale dedicato, che raccoglie e analizza le segnalazioni dei consumatori e i risultati delle verifiche qualitative, attribuendo a ciascun fornitore un punteggio di valutazione. In presenza di criticità rilevanti, vengono adottate misure correttive, fino alla eventuale sostituzione del fornitore;
- il processo di approvvigionamento deve essere supportato da un *software* gestionale che genera automaticamente le proposte d'ordine sulla base di parametri predefiniti (promozioni concordate, previsioni di vendita, stock target);

- i Buyer, suddivisi per categorie merceologiche e fornitori, devono acquistare i prodotti esclusivamente nel rispetto degli accordi quadro definiti da Agorà Network ed ESD Italia, con registrazione digitale di tutte le operazioni;
- tutte le comunicazioni con i fornitori devono essere tracciate e archiviate in appositi sistemi fisici e digitali, a garanzia di piena ricostruibilità delle interazioni e delle decisioni assunte;
- l'Ufficio Commerciale deve provvedere al caricamento dei contratti e delle condizioni economiche a sistema; gli sconti negoziati vengono gestiti secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali, con registrazione documentale e tracciabilità completa delle operazioni;
- tutti i fornitori, consulenti e altri *partner* commerciali devono rispettare i principi indicati nel Codice Etico adottato da Agorà Network e operare nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE B - REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che richiamati nella categoria dei cd. Reati di *Criminalità Informatica* di cui all'art. 24 *bis* del Decreto.

Più nello specifico, l'art. 24 *bis* del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, e aggiornato dalla L. 18 novembre 2019 n. 133, individua quali reati-presupposto talune fattispecie criminose che possono essere realizzate mediante l'ausilio ovvero l'indebito utilizzo di sistemi informatici o telematici.

Segnatamente, l'articolo 24 *bis* del Decreto stabilisce sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

2. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

3. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

1. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

3. Occasioni di reato

Nello svolgimento della propria attività, la Società gestisce dati, informazioni riservate e documentazione tecnica, anche riferibile ai soci, fornitori, partner industriali e soggetti terzi.

Per tale ragione, è imprescindibile l'adozione di un sistema di sicurezza – sia informatica sia fisica – evoluto, integrato con procedure che garantiscano l'accesso ai soli soggetti autorizzati a dati personali particolari o riservati e un sistema di tracciamento in grado di rilevare gli accessi e l'uso di documenti, file e archivi digitali.

I reati informatici presi in esame potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le seguenti condotte:

- falsificando i dati aziendali oggetto di flussi informatizzati;
- formando documenti informatici attestanti dati falsi;
- alterando informazioni presenti sui sistemi informatici aziendali;
- accedendo abusivamente ai sistemi informatici di un concorrente per acquisire informazioni rilevanti sull'operato altrui;
- installando apparecchiature per intercettare le comunicazioni informatiche di un concorrente.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *criminalità informatica e trattamento illecito di dati*:

- Accesso e gestione dei sistemi informatici aziendali o di terze parti contenenti informazioni rilevanti e dati sensibili, da parte dell'amministratore di sistema o di altri soggetti, eventualmente anche esterni all'organizzazione aziendale
- Acquisizione, detenzione e gestione di credenziali di accesso a sistemi aziendali e di terze parti
- Utilizzo del sistema informatico della Società da parte dei dipendenti o collaboratori
- Gestione di strumenti, dispositivi e programmi mediante i quali sono maneggiati informazioni, dati o sistemi informatici e telematici aziendali e di terze parti

- Installazione e/o gestione di strumenti, dispositivi e programmi mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti o impedita comunicazioni
- Predisposizione e gestione informatica di documenti utili all'organizzazione aziendale
- Detenzione e diffusione di password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Acquisizione e gestione delle licenze relative a software e strumenti informatici
- Diffusione e/o utilizzo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici idonei a danneggiare, compromettere o alterare sistemi aziendali o di terzi

5. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, i Destinatari del presente Modello **devono**:

- comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che comportino l'utilizzo di un terminale e l'accesso a sistemi informatici. Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- segnalare al proprio Responsabile eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- osservare altresì rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della Privacy e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano. A tal fine è previsto un piano organico di protezione dei dati;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;

- evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. L'accesso a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative salva diversa autorizzazione rilasciata dalla funzione competente. Non è consentito accedere da terminali in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta per la Società a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici) che possano costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica. A tal fine l'Azienda provvede a monte a rendere operativo un blocco totale verso i siti internet di cui sopra, blocco che non dovrà in alcun modo subire tentativi di aggiramento da parte di soggetti facenti parte della realtà aziendale;
- segnalare senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- installare software e/o connettere al Sistema Informativo Aziendale personal computer, periferiche nonché altra apparecchiatura senza la preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- modificare in qualunque modo la configurazione software e/o hardware delle postazioni di lavoro sia fisse sia mobili se non previsto da procedure, note operative e/o regolamenti aziendali ovvero se non a seguito di previa espressa autorizzazione;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Più specificamente, la Società pone, a carico dei destinatari, l'espresso **divieto** di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio *virus*, *worm*, *troian*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- L'accesso ai sistemi informativi e al gestionale aziendale deve avvenire unicamente tramite credenziali personali, strettamente riservate, eventualmente integrate da autenticazione a due fattori o badge identificativi;
- tutti i dispositivi aziendali (server, personal computer e dotazioni informatiche) devono essere protetti da sistemi antivirus, *firewall* e ulteriori misure di sicurezza;
- è espressamente vietata l'installazione di *software* non autorizzati o la connessione a reti esterne non sicure;
- ogni utente è responsabile della protezione dei dati e delle informazioni con cui entra in contatto; la trasmissione di dati sensibili o riservati è consentita solo secondo procedure autorizzate, tracciate e documentate;
- l'utilizzo di strumenti informatici aziendali deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR) e i regolamenti interni, evitando divulgazioni improprie;
- tutti i dipendenti devono operare in modo trasparente e documentato, garantendo la corretta registrazione e conservazione delle informazioni sensibili;
- la gestione dei processi IT è affidata a un team dedicato, responsabile della manutenzione, aggiornamento, sicurezza e corretto funzionamento dei *software* aziendali, inclusi quelli contabili, gestionali e per il monitoraggio contrattuale;

- tutti i dispositivi aziendali devono essere protetti da sistemi *antivirus* e *firewall* costantemente aggiornati e monitorati, con log delle attività per garantire tracciabilità e verifica dei processi;
- l'accesso a internet, posta elettronica e altre piattaforme deve avvenire esclusivamente per finalità lavorative; l'uso personale è consentito solo in misura limitata e compatibilmente con le regole aziendali.

PARTE SPECIALE C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categorie dei cc. dd. *Delitti di Criminalità Organizzata* e *Delitti con finalità di Terrorismo*, ovvero tutti i reati elencati agli articoli 24 *ter* e 25 *quater* del Decreto.

Tali categorie di reati sono trattate congiuntamente nel presente Modello in ragione dell'identità di processi e delle attività sensibili in cui potrebbero astrattamente essere perpetrati, nonché dei principi generali di comportamento applicabili e dei presidi di controllo previsti.

Segnatamente, l'art. 24 *ter* del Decreto prevede sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del Codice Penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del Codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25 *quater* del Decreto, poi, stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Delitti di Criminalità Organizzata

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. *Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

6. *Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

7. *I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.*

9. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei*

casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

10. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

11. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

12. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 1 L. 895/1967

1. Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

Art. 2. L. 895/1967

1. Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 2-bis. L. 895/1967

1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967

1. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 4. L. 895/1967

1. Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.

2. Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;*
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;*
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.*

Art. 6. L. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 23. L. 110/1975

1. Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

2. È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

3. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

4. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

5. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

6. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

7. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

Delitti con finalità di terrorismo

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

3. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte

utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni).

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti

rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

2. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

3. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

2. Per i promotori la pena è aumentata.

3. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

1. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

3. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

4. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

1. Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

2. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

3. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

4. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

1. Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

1. Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Occasioni di reato

Tutti i settori aziendali deputati a vario titolo a interagire con l'esterno sono astrattamente esposti al rischio di configurazione dell'illecito di cui all'art. 24-ter, D.lgs. 231/2001, in particolare le funzioni chiamate a gestire i processi di scelta del fornitore, nonché i rapporti con clienti o *partner* commerciali, in assenza di adeguati controlli e verifiche.

Le fattispecie di reato relative all'associazione per delinquere e all'associazione di stampo mafioso potrebbero, in linea teorica, riguardare qualsiasi area di attività aziendale. Ciò è dovuto al fatto che tali reati si configurano non solo per la semplice partecipazione, ma anche per la promozione, direzione, costituzione, organizzazione o coordinamento di un'associazione composta da tre o più persone, dotata di un minimo di strutturazione e stabilità, e finalizzata a perseguire un programma criminoso, anche se tale scopo non è unico o prevalente.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *criminalità organizzata* o con *finalità di terrorismo*, in particolare:

- Selezione e assunzione del personale
- Gestione del sistema incentivante e dello sviluppo e valutazione del personale
- Gestione dei benefit
- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio
- Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, nonché con soggetti imputati o indagati in un processo penale
- Gestione della fase di selezione, negoziazione e stipula dei contratti
- Gestione della fase di esecuzione del contratto
- Gestione degli acquisiti di beni, servizi e consulenze
- Gestione delle attività connesse allo svolgimento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- Gestione delle attività connesse allo svolgimento degli adempimenti in materia ambientale (es. raccolta, trasporto, recupero smaltimento e intermediazione di rifiuti)

5. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, nella gestione della normale attività aziendale è sempre **vietato**:

- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale. Tutti gli incarichi conferiti a consulenti e/o collaboratori esterni dovranno essere definiti in forma scritta e approvati dai soggetti abilitati della Società e con i relativi poteri di firma;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

Ulteriori regole di condotta sono le medesime già descritte nella Parte Speciale A, *Reati contro la Pubblica amministrazione, nonché reati contro l'amministrazione della giustizia*, nonché quelle indicate nella Parte Speciale D, *Reati di falsità in monete e Delitti contro l'industria e il commercio*, nella Parte Speciale E, *Reati societari*, e nella Parte Speciale H, *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio*.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- I rapporti, le comunicazioni e gli adempimenti verso l'Autorità Giudiziaria devono essere gestiti esclusivamente dal Legale Rappresentante o da soggetti espressamente delegati, nel rispetto delle procure e deleghe conferite e delle competenze funzionali;
- durante le visite ispettive, tutte le funzioni aziendali devono collaborare pienamente con l'Autorità, raccogliendo e conservando tutta la documentazione e i relativi verbali;
- tutti i rapporti con soggetti esterni (fornitori, *partner* commerciali, agenti, enti privati) devono essere improntati a principi di trasparenza, correttezza e completa tracciabilità;
- i rapporti commerciali e lavorativi con fornitori, consulenti e *partner* sono subordinati a verifiche preventive di affidabilità e onorabilità, anche attraverso l'utilizzo di banche dati specializzate;
- solo in caso di esito positivo delle verifiche il fornitore viene registrato nell'anagrafica aziendale (Mersy/ECON) e può essere avviato il rapporto contrattuale;
- la selezione dei fornitori avviene secondo criteri chiari, oggettivi e trasparenti, con coinvolgimento del Buyer di categoria e dell'Ufficio MDD, documentando ogni fase del processo;
- tutti gli acquisti effettuati dai Buyer devono rispettare gli accordi quadro definiti da Agorà Network ed ESD Italia;
- tutte le comunicazioni e le informazioni con fornitori, consulenti e *partner* sono tracciate e archiviate in sistemi digitali e fisici, consentendo la piena ricostruibilità dei rapporti;
- tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita possono avvenire esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili (salvo importi di modesta entità), al fine di garantire la piena ricostruzione di ogni movimento economico;
- la ricezione della merce è soggetta a verifica di conformità quantitativa e qualitativa rispetto a quanto indicato nei documenti di trasporto e negli ordini; eventuali scostamenti sono rilevati e gestiti secondo le regole interne;
- sono previsti controlli periodici sulle giacenze di magazzino, anche mediante inventari a rotazione;
- il processo di selezione del personale, strutturato in più fasi, deve essere verbalizzato e tracciato;
- tutte le richieste di rimborso per spese e trasferte devono seguire un iter approvativo formale, con presentazione tramite apposito modulo e autorizzazione del Direttore Generale.

Gli ulteriori principi generali di controllo relativi alle attività sensibili volti ad evitare le condotte sopra compendiate sono i medesimi già descritti nella Parte Speciale A, *Parte Speciale A, Reati contro la Pubblica amministrazione, nonché' reati contro l'amministrazione della giustizia*, nonché quelle indicate nella Parte Speciale D, *Reati di falsità in monete e Delitti contro l'industria e il commercio*, nella Parte Speciale E, *Reati societari*, e nella Parte Speciale H, *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio*, a cui pertanto si rimanda integralmente.

PARTE SPECIALE D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* e nella categoria dei *Delitti contro l'industria ed il commercio*, rispettivamente elencati agli articoli 25 bis e 25 bis.1 del Decreto.

Tali categorie di reati sono trattate congiuntamente nel presente Modello in ragione dell'identità di processi e delle attività sensibili in cui potrebbero astrattamente essere perpetrati, nonché dei principi generali di comportamento applicabili e dei presidi di controllo previsti.

Più nello specifico, l'art. 25 bis del Decreto prevede sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

L'art. 25 bis.1 del Decreto, inoltre, stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;*
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende

o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

1. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

2. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

1. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Delitti contro l'industria e il commercio

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

1. Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

3. Occasioni di reato

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi potrebbe essere commesso dai dipendenti/amministratori della Società mediante la contraffazione di marchi o altri segni distintivi.

A titolo esemplificativo, la Società potrebbe astrattamente:

- importare materie prime, semilavorati o prodotti finiti da fornitori esteri che rechino marchi, loghi o segni distintivi contraffatti (ad es. marchi di certificazione, marchi di terzi o segni di conformità);
- omettere di svolgere adeguate verifiche sull'autenticità dei segni distintivi apposti sui prodotti o sulla legittimità del loro utilizzo da parte del fornitore;
- procedere all'importazione nonostante la falsità o l'assenza di autorizzazione dei segni, così da ridurre costi o accelerare i tempi di approvvigionamento;
- commercializzare prodotti chimici utilizzando marchi, denominazioni commerciali o segni distintivi di titolarità altrui, senza averne validamente acquisito i diritti;
- utilizzare marchi cessati, licenze scadute o segni simili a quelli registrati da terzi, idonei a indurre in errore i clienti circa l'origine o le caratteristiche del prodotto;
- continuare a vendere prodotti etichettati con segni non conformi anche dopo la cessazione di rapporti contrattuali con il titolare del marchio.

I delitti di frode contro le industrie nazionali ex art. 514 c.p., di frode nell'esercizio del commercio ai sensi dell'art. 515 c.p., nonché di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., potrebbero essere commessi mediante la vendita o la messa in circolazione, eventualmente anche sfruttando il rapporto in essere con i *partner* commerciali, di prodotti che possano indurre in inganno l'utilizzatore e/o l'acquirente sull'origine, provenienza, qualità o quantità del prodotto stesso,

dichiarando una composizione diversa rispetto a quella effettivamente costituente il prodotto messo in commercio.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* e i *delitti contro l'industria ed il commercio*, in particolare:

- Selezione e qualifica dei fornitori
- Gestione degli ordini e ricevimento merci
- Verifica documentazione conformità e qualità dei prodotti
- Etichettatura prodotti marchio Agorà

5. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, ai Destinatari del Modello è espressamente **vietato**:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- usare modelli progettuali altrui (es. brevetti) in assenza di autorizzazioni da parte del titolare di diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- vendere servizi la cui qualità sia inferiore o diversa da quella dichiarata;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti alla società.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- La selezione dei fornitori deve avvenire secondo criteri chiari, oggettivi e trasparenti, con coinvolgimento del Buyer di categoria e dell'Ufficio MDD, documentando ogni fase e assicurando qualità, affidabilità e conformità normativa dei prodotti;
- l'avvio dei rapporti con nuovi fornitori è subordinato a un processo strutturato di qualifica, comprensivo della raccolta di documentazione economico-finanziaria, della verifica della solidità e affidabilità del *partner* commerciale anche tramite banche dati specializzate;
- solo in caso di esito positivo dei controlli preliminari il fornitore viene registrato nell'anagrafica aziendale (Mersy/ECON) e il rapporto contrattuale può essere avviato;
- i progetti di sviluppo dei prodotti a marchio del distributore (MDD) devono essere avviati esclusivamente sulla base di analisi di mercato oggettive, condotte dall'Ufficio MDD in collaborazione con il Buyer di categoria, documentando le opportunità identificate e le verifiche effettuate tramite benchmark strutturati e dati di mercato, con approvazione formale della Direzione Generale;
- i Buyer devono raccogliere quotazioni da diversi fornitori sulla base delle “schede sviluppo prodotto”, archiviando tutta la documentazione in cartelle condivise e tracciabili, assicurando la completa ricostruibilità *ex post* delle decisioni;
- la produzione dei prodotti a marchio “Primia” deve rispettare tutti i requisiti di qualità indicati sull'etichetta;
- i controlli sulla qualità dei prodotti devono essere effettuati da società esterne indipendenti prima della distribuzione, con registrazione dei risultati e delle azioni correttive adottate;
- i prodotti devono essere analizzati secondo parametri oggettivi (caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali) e confrontati con prodotti equivalenti sul mercato;
- il prezzo di vendita target deve essere definito dall'Ufficio MDD sulla base della strategia approvata dal CDA e tramite analisi comparativa dei prezzi dei principali *competitor*;
- le condizioni economiche applicate ai fornitori devono essere formalizzate contrattualmente e approvate dal Direttore Generale, garantendo tracciabilità e verificabilità di eventuali variazioni;
- eventuali sconti promozionali devono essere concordati tramite trattative formalizzate;
- la Società effettua audit periodici sui fornitori avvalendosi di un portale dedicato, che raccoglie e analizza le segnalazioni dei consumatori e i risultati delle verifiche qualitative, attribuendo a ciascun fornitore un punteggio di valutazione. Qualora emergano criticità rilevanti o carenze significative, la Società adotta le opportune misure correttive, fino alla eventuale sostituzione del fornitore;
- tutti i dipendenti, *partner* e fornitori devono rispettare i principi del Codice Etico adottato dalla Società, garantendo correttezza e leale concorrenza nelle trattative.

PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Reati Societari*, prevista all'art. 25 *ter* del Decreto.

Tale categoria è stata introdotta mediante l'ampliamento del novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente compiuto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 recante "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali*" ed è stata da ultimo modificata mediante il D.Lgs. 3 marzo 2023 n. 19.

Più nel dettaglio, l'attuale formulazione dell'art. 25 *ter* del Decreto prevede:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggrittaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatto di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile

1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio

ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 del Codice civile)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

3. Occasioni di reato

Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) potrebbe essere commesso qualora gli amministratori, i direttori generali o i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili determinino, al fine di trarne un ingiusto beneficio per la Società poste di bilancio, anche valutative, non conformi alla realtà societaria ovvero inesistenti, nonché qualora occultino fatti rilevanti o alterino dati contabili presenti a sistema, in modo da indurre in errore i soci, i creditori o il pubblico.

Configurano il reato di cui all'art. 2621 c.c. anche le omissioni volontarie di informazioni obbligatorie per legge, effettuate con la stessa finalità di indurre in errore soci, creditori o il pubblico sulla reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Quanto ai reati di impedito controllo (art. 2625 c.c.) e di illecita influenza su assemblea (art. 2626 c.c.), essi possono verificarsi tramite l'occultamento di documenti rilevanti o l'adozione di altri artifici idonei a ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e revisione legalmente attribuite ai soci o alla società di revisione, nonché mediante atti simulati o fraudolenti finalizzati a conseguire una maggioranza in assemblea che altrimenti non si sarebbe formata.

L'attività della Società presenta, inoltre, un potenziale rischio di commissione dei reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.). In particolare, la dazione, la sollecitazione o la promessa di denaro o altre utilità - quali ad esempio assunzioni di soggetti segnalati, sponsorizzazioni, omaggi - potrebbe essere finalizzata a ottenere beni e/o forniture a prezzi fuori mercato.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei *reati societari*, in particolare:

- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni sulla gestione
- Gestione delle comunicazioni rivolte ai soci e all'esterno
- Attività di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione e delle informazioni relative all'attività d'impresa,
- Gestione della tesoreria
- Gestione del magazzino
- Gestione dei flussi di cassa
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Conferimento di incarichi per le consulenze
- Gestione omaggi e sponsorizzazioni
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

5. Principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione economica e finanziaria della Società, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del Modello, hanno l'obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio di commissione dei reati previsti nell'art. 25 *ter* del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali interne e del Codice Etico della Società in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tutti i Destinatari del Modello **devono**:

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere nonché, più in generale, la trasparenza del mercato di capitali;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali medesimi, garantendo ed agevolando

ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, la correttezza e regolarità delle comunicazioni tra gli organi sociali, con le società di revisione e ai terzi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, ai Destinatari è **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- distribuire ai soci consorziati gli utili o i vantaggi derivanti dall'attività del consorzio al di fuori dei casi previsti dallo statuto;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso;
- porre in essere condotte che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o di altri organismi al cui controllo la Società è sottoposta, anche in sede di ispezione da parte delle predette Autorità;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- interferire, anche solo a livello potenziale, con l'indipendenza di giudizio dei funzionari sia interni sia esterni responsabili della revisione tramite la concessione di vantaggi di qualunque natura (promesse di assunzioni, ecc.) e/o la distribuzione di omaggi e regali sotto qualsiasi forma.

Le ulteriori regole di condotta volte ad evitare le condotte sopra compendiate sono le medesime già descritte nella Parte Speciale A, *Reati contro la Pubblica amministrazione*, e nella Parte Speciale D,

Delitti contro l'industria e il commercio, nonché nella Parte Speciale H, Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio, e nella Parte Speciale L, Reati tributari, a cui pertanto si rimanda integralmente.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate e i verbali devono essere adeguatamente archiviati e conservati;
- tutti i dati e le informazioni utilizzati per la redazione del bilancio e degli altri documenti contabili devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- la redazione del bilancio e delle poste contabili deve essere supportata da controlli preventivi e successivi, effettuati dai responsabili interni e da consulenti esterni in materia fiscale, nel rispetto dei principi contabili di riferimento;
- tutte le operazioni straordinarie e societarie devono essere gestite dagli organi sociali con il supporto di professionisti qualificati, garantendo trasparenza e correttezza nelle decisioni;
- sono previste specifiche deleghe per interloquire con banche e istituti di credito;
- tutte le operazioni amministrative, contabili e finanziarie devono essere registrate nel sistema gestionale aziendale, che consente di identificare l'utente responsabile e garantire tracciabilità, controllabilità e affidabilità delle informazioni inserite;
- la distribuzione di utili, vantaggi o altri benefici economici ai soci deve avvenire esclusivamente nei limiti previsti dallo statuto, dalle deliberazioni assembleari e dalla normativa vigente;
- i contributi straordinari dei soci e le risorse derivanti dall'attività della Società devono essere gestiti esclusivamente per il perseguimento dello scopo consortile, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, con tracciabilità e documentazione delle operazioni, evitando qualsiasi utilizzo improprio o destinazione a fini non autorizzati;
- il sistema informativo deve prevedere diversi livelli autorizzativi per lo svolgimento delle operazioni e delle modifiche ai dati, assicurando la segregazione dei compiti e impedendo interventi non autorizzati;
- i flussi finanziari in entrata e in uscita, salvo importi contenuti, devono avvenire esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili,
- l'attribuzione di premi e incentivi si deve basare esclusivamente su obiettivi predefiniti, documentati, chiari e verificabili.

Gli ulteriori principi generali di controllo volti ad evitare le condotte sopra compendiate sono i medesimi già descritti nella Parte Speciale A, *Reati contro la Pubblica amministrazione, nonché' reati contro l'amministrazione della giustizia*, e nella Parte Speciale D, *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio*, nonché quelli indicati nella Parte Speciale H, *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio*, e nella Parte Speciale L, *Reati tributari*, a cui pertanto si rimanda integralmente.

PARTE SPECIALE F - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE, RAZZISMO E XENOFOBIA

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei *Delitti contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e razzismo e xenofobia*, rispettivamente elencati agli articoli 25 *quinquies*, 25 *duodecies* e 25 *terdecies* del Decreto.

Tali categorie di reati sono trattate congiuntamente nel presente Modello in ragione dell'identità di processi e delle attività sensibili in cui potrebbero astrattamente essere perpetrati, nonché dei principi generali di comportamento applicabili e dei presidi di controllo previsti.

Più nel dettaglio, l'art. 25 *quinquies* del Decreto sancisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 25 *duodecies* del Decreto, inoltre, stabilisce:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Infine l'art. 25 *terdecies* del Decreto prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale della Società il seguente reato:

- Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

1.È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

2.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

1.È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

2.Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3.Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4.Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

5.Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7.Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

1.Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2.La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*
- 2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*
- 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*
 - 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*
- 4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
 - 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

- 1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*
- 2. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio*

dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

- Razzismo e xenofobia

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

2. *È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

3. *Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.*

3. Occasioni di reato

In considerazione del tipo di attività svolta dalla Società, le fattispecie di reato maggiormente rilevanti sono quelle previste e punite all'art. 603-bis c.p., concernente l'attività organizzata (non necessariamente in forma associativa ma non sporadica) di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, anche minorile.

Tale reato si configura nel momento in cui un soggetto recluta, utilizza, assume o impieghi manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, pertanto è stato individuato come a rischio il processo di selezione, assunzione e gestione del personale e in particolare gli aspetti di tale processo inerenti alla gestione dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, dei diritti riconosciuti al lavoratore dalla normativa vigente ivi comprese le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ulteriormente, la Società potrebbe incorrere, anche in via indiretta, nella realizzazione di condotte discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, riconducibili all'art. 604-bis c.p.

Tali rischi potrebbero manifestarsi qualora la Società - o soggetti operanti per suo conto - adottassero o favorissero esclusioni, disparità di trattamento o forme di emarginazione sistemica nei confronti di persone sulla base della loro razza, nazionalità o origine etnica.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei *delitti contro la personalità individuale*, in particolare:

- Selezione e gestione del personale
- Gestione e affidamento attività a fornitori esterni

L'attività assume rilevanza anche nell'ipotesi in cui sia espletata da parte della Società e/o dalle controparti a cui la stessa affida attività di manodopera in appalto o subappalto.

5. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione del reato sopra indicato, il Modello prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari di porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Sezione di Parte Speciale.

La Società tiene a precisare sin da subito che non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a quello nazionale o del Paese in cui la Società si trova ad operare.

A tal fine, più specificamente, i Destinatari del Modello **devono**:

- rispettare i presidi previsti dalle prassi aziendali in materia di selezione, assunzione e gestione del personale;
- pretendere e prendere visione di tutti i documenti necessari ai fini della corretta instaurazione del rapporto di lavoro;
- archiviare correttamente i predetti documenti al fine di verificare il permanere delle condizioni di legalità del rapporto di lavoro;
- vietare, nella gestione del rapporto di lavoro, qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come violento, minaccioso, intimidatorio ovvero che approfitti di una situazione di bisogno o necessità del lavoratore;
- garantire che ogni lavoratore sia trattato senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti, disagi, comportamenti offensivi o di emarginazione all'interno dell'ambiente di lavoro.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di comportamento di cui alla Parte Speciale A, *Reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché' reati contro l'amministrazione della giustizia*, nella parte relativa alla gestione del personale, e alla Parte Speciale E, *Reati societari*, nella parte relativa agli acquisti di beni, servizi e consulenze.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- Tutti i rapporti di lavoro devono essere improntati al rispetto della dignità, della libertà morale e dell'integrità della persona;
- prima dell'assunzione, la Società deve svolgere verifiche preliminari finalizzate ad accertare l'identità del candidato e, ove necessario, la validità del titolo di soggiorno per i cittadini stranieri;
- il personale addetto deve ricevere una formazione specifica sulle normative in materia di immigrazione e lavoro, al fine di prevenire l'impiego irregolare di cittadini extracomunitari;
- i rapporti di lavoro devono essere regolati dal CCNL Terziario - Confcommercio e l'assunzione avviene nel rispetto di criteri oggettivi di competenza, esperienza e merito;
- l'inserimento del candidato deve essere formalizzato mediante la sottoscrizione di una lettera di assunzione, nella quale sono indicati la qualifica, il livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato, la retribuzione, la sede di lavoro, l'orario, la decorrenza del rapporto e le principali condizioni contrattuali;
- l'affidamento a consulenti esterni F2A delle attività amministrative e giuslavoristiche deve avvenire sulla base di formale incarico scritto, con chiara definizione delle responsabilità e obblighi;
- la Società assicura il corretto svolgimento degli adempimenti giuslavoristici e previdenziali secondo le procedure previste da INAIL, INPS e Ministero del Lavoro, garantendo trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori;
- all'atto dell'assunzione deve essere previsto un periodo iniziale di formazione, comprendente affiancamenti e attività di training sul campo, al fine di garantire l'integrazione del dipendente e la conoscenza delle regole aziendali e dei principi etici adottati dalla Società.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Parte Speciale A, *Reati contro la Pubblica amministrazione, nonché' reati contro l'amministrazione della giustizia*, nella parte relativa alla Gestione del Personale, e alla Parte Speciale E, *Reati societari*.

PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Reati in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro*, individuata dall'art. 25 *septies* del Decreto.

Tale categoria di reati-presupposto è stata introdotta con legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha quindi esteso la responsabilità degli enti ai reati di *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.) e di *Lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 590, comma 3, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro da legali rappresentanti, datori di lavoro, dirigenti e/o preposti.

Segnatamente, l'articolo 25 *septies* del Decreto recita:

- 1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590, comma 3 c.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

1. La lesione personale è grave [e si applica la reclusione da tre a sette anni]: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima [e si applica la reclusione da sei a dodici anni] se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

3. Occasioni di reato

Considerato che, ai fini della configurabilità dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume rilievo l'inosservanza colposa delle norme poste a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, qualora da tale violazione derivi il verificarsi di un evento lesivo, ogni area aziendale, fase operativa e momento dell'attività lavorativa può risultare, seppur con diversa intensità, potenzialmente esposto a rischio.

Le attività maggiormente sensibili sono quelle nell'ambito delle quali potrebbe configurarsi una violazione delle disposizioni contenute principalmente nel D.Lgs. 81/2008 e nella relativa normativa di attuazione, nonché nelle discipline speciali applicabili a specifici settori di attività. Particolare attenzione, in relazione ai reati in esame, deve essere riservata alle attività svolte presso i magazzini e agli eventuali cantieri o interventi manutentivi, soprattutto laddove operino imprese appaltatrici o personale esterno.

I reati potrebbero, in astratto, essere commessi in caso di omessa adozione o carente attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente, quali, ad esempio, la mancata implementazione o il mancato controllo sull'effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l'assenza di adeguata formazione o informazione dei lavoratori, ovvero una gestione non corretta dei rischi interferenziali. Tali carenze potrebbero amplificare gli effetti di incidenti verificatisi durante l'ordinario svolgimento delle attività lavorative.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

La valutazione complessiva dei rischi prodotti dall'attività della Società e l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/01 è stata svolta avendo come punto di riferimento le seguenti norme di indirizzo:

- Previsioni del Decreto;
- Linee Guida di Confindustria;
- Principi del D.Lgs. 81/2008.

Con riferimento a tutti i reati precedentemente descritti, le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio e nell'ambito delle quali potrebbero configurarsi i reati di *omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime*, sono indicate in dettaglio nel documento di *risk assessment* che costituisce parte integrante del presente Modello, e di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività connesse allo svolgimento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro
- Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, metodologia adottata e mappatura dei fattori di rischio individuati
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale
- Sorveglianza sanitaria
- Vigilanza con riferimento al rispetto di procedure e istruzioni di lavoro in materia di sicurezza
- Gestione delle attività svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione)
- Gestione di situazioni di emergenza
- Gestione di appalti e subappalti
- Attività di informazione e formazione dei lavoratori
- Gestione contenziosi in materia sicurezza sul lavoro
- Formazione del personale

5. Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico della Società, alla stretta osservanza delle procedure nonché a qualunque altra disposizione aziendale che venga emanata dalla Direzione nelle attività oggetto della presente Parte Speciale.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del presente Modello, del Codice Etico e della politica aziendale di sicurezza della Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello, che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo, che sono volti ad assicurare un’effettiva prevenzione dei rischi, anche in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Segnatamente, è previsto l’obbligo rivolto a:

- tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito facenti parte del sistema di gestione salute e sicurezza;
- Datore di Lavoro, al suo Delegato, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;

- Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Inoltre, ogni Destinatario del Modello **deve**:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori, fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- la valutazione dei rischi deve essere completa, aggiornata e conforme al D.Lgs. 81/2008;
- il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), individuando figure chiave, mansioni a rischio, criteri di valutazione, misure di prevenzione e competenze necessarie;
- la nomina del RSPP, dei Preposti, degli Addetti al primo soccorso e antincendio, dell'RLS e del Medico Competente è formalizzata, con definizione chiara di compiti, responsabilità e ambiti di intervento;
- il DVR viene costantemente aggiornato in caso di modifiche impiantistiche, nuovi processi o individuazione di nuovi rischi, classificando i pericoli in sicurezza, salute e ambiente, e rischi trasversali/organizzativi;
- la formazione obbligatoria dei lavoratori deve essere gestita tramite una società terza, che si occupa dell'archivio, del monitoraggio delle scadenze e dell'identificazione delle carenze formative del personale;
- il corretto uso dei sistemi di protezione collettiva e dei DPI, nonché il rispetto delle procedure interne, deve essere verificato costantemente;
- in conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per ogni centro di distribuzione deve essere adottato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), finalizzato alla valutazione preventiva dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività aziendali e quelle svolte da imprese appaltatrici, fornitori, trasportatori e altri soggetti terzi;
- le società terze incaricate della movimentazione merci o della gestione dei magazzini devono operare secondo procedure formalizzate e controlli concordati, conformi agli standard di sicurezza e qualità aziendali;
- il personale delle imprese appaltatrici deve essere identificabile tramite tessera con fotografia e dati anagrafici;
- il personale interno deve supervisionare le attività esterne, verificando il rispetto delle norme di sicurezza;
- in caso di emergenza, il personale esterno deve seguire le procedure aziendali, sospendere le attività, mettere in sicurezza macchine e attrezzature e raggiungere i punti di raccolta designati;
- la Società ha adottato procedure specifiche per la manutenzione periodica degli impianti di scaffalature e per le operazioni di carico e scarico dei mezzi;
- la gestione del personale e dei rapporti di lavoro, inclusi quelli dei dipendenti delle società appaltatrici, deve essere supportata da consulenti esterni anche in materia di sicurezza;
- tutti i dati e le informazioni per la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di tutela devono essere chiari, completi e veritieri;
- le riunioni periodiche tra Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medici Competenti devono essere regolarmente svolte, verbalizzate e archiviate;
- i comportamenti non conformi alle norme e procedure di sicurezza devono essere sanzionati secondo il sistema disciplinare aziendale;

- i rischi relativi alla salute e sicurezza devono essere monitorati periodicamente per prevenire e gestire eventuali criticità.

PARTE SPECIALE H - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Reati di ricettazione, riciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di riciclaggio*, individuata dall'art. 25 *octies* del Decreto.

Precisamente, l'art. 25 *octies*, che prevede fattispecie delittuose che offendono il patrimonio, è stato introdotto con il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ed è stato successivamente modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90. Tale disposizione recita:

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3. Occasioni di reato

Il reato di ricettazione potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:

- operazioni di ricezione o trasferimento di fondi da parte o in favore di soggetti terzi dislocati in “paradisi fiscali” o in “paesi a regime fiscale privilegiato” (o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento (ad esempio, senza che vi sia alcun rapporto di affari tra il destinatario del pagamento e l'ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile (es. pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza);
- operazioni di frequente apertura e chiusura di rapporti bancari presso istituti di credito aventi sede in “paradisi fiscali” o in “paesi a regime fiscale privilegiato” senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dell'attività aziendale svolta.

I reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono realizzati al fine di ottenere vantaggi e/o ricavi economici mediante l'esecuzione di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro. Segnatamente, potrebbero essere realizzati attraverso la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di cui è nota la provenienza delittuosa mediante le seguenti condotte:

- conversione o trasferimento di capitali, in paradisi fiscali o in paesi a regime privilegiato in assenza di un rapporto di affari tra il destinatario e l'ordinante del pagamento o mediante pagamenti di prestazioni immateriali o servizi di consulenza non effettivamente erogati;

- erogazione di finanziamenti da parte dei soci con il solo scopo di occultare l'origine illecita di denaro.

Infine, il reato di autoriciclaggio potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, nei casi in cui:

- un soggetto incaricato della gestione dei flussi finanziari, consapevole della provenienza di somme di denaro nella disponibilità della Società da un'attività delittuosa posta in essere da uno o più soggetti collegati alla Società stessa, le impieghi per l'esecuzione di pagamenti;
- un soggetto incaricato della gestione dei flussi finanziari, consapevole della provenienza di somme di denaro nella disponibilità della Società da un'attività delittuosa posta in essere da uno o più soggetti collegati alla Società stessa, le trasferisce da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa.

I reati in parola potrebbero anche avere carattere di transnazionalità in quanto l'attività illecita potrebbe essere astrattamente commessa sul territorio di più Stati.

Infine, il reato di autoriciclaggio potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, nei casi in cui:

- un soggetto incaricato della gestione dei flussi finanziari, consapevole della provenienza da un'attività delittuosa posta in essere da uno o più soggetti collegati alla Società di somme di denaro nella disponibilità della Società stessa, le impiega per l'esecuzione di pagamenti;
- un soggetto incaricato della gestione dei flussi finanziari, consapevole della provenienza da un'attività delittuosa posta in essere da uno o più soggetti collegati alla Società di somme di denaro nella disponibilità della Società stessa, le trasferisce da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa.

I reati in parola potrebbero avere carattere di transnazionalità in quanto l'attività illecita potrebbe essere astrattamente commessa sul territorio di più Stati.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *criminalità organizzata* o con *finalità di terrorismo*, in particolare:

- Approvvigionamento di beni e servizi, in particolare la fase della scelta dei fornitori e dei clienti
- Conferimento di incarichi per consulenza

- Gestione dei flussi di cassa

5. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma, nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono**:

- costantemente monitorare e tracciare i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- indicare una causale espressa per le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, che devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Sezione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- astenersi dal fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di comportamento compendati nella Parte Speciale E, *Reati societari*, nonché nella Parte Speciale M, *Reati tributari*.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- Le operazioni amministrative, contabili e finanziarie devono essere sempre supportate da idonea documentazione, in modo da consentire la verifica della relativa legittimità, coerenza e tracciabilità;
- i flussi finanziari in entrata e in uscita devono avvenire, salvo importi di modico valore (es. 30 euro), unicamente tramite strumenti di pagamento tracciati, prevenendo l'utilizzo di mezzi non riconducibili alla Società;
- l'accesso ai conti correnti e ai rapporti con banche e istituti di credito deve essere consentito solo ai soggetti formalmente delegati;
- l'inserimento di nuovi fornitori deve avvenire solo dopo valutazione positiva della loro solidità finanziaria e contabile;
- solo in caso di esito positivo delle verifiche il fornitore viene inserito nell'anagrafica aziendale (Mersy/ECON);
- il rapporto contrattuale deve essere formalizzato e monitorato periodicamente;
- i pagamenti verso i fornitori devono essere effettuati esclusivamente previa verifica della corrispondenza tra l'IBAN e la ragione sociale del fornitore tramite servizi bancari (Vop), integrata da conferma telefonica obbligatoria con lo stesso fornitore;
- i fornitori sono sottoposti a controlli periodici tramite portale dedicato, che raccoglie e analizza le segnalazioni dei consumatori e i risultati delle verifiche qualitative, attribuendo a ciascun fornitore un punteggio di valutazione;
- la gestione degli sconti negoziati dai Buyer deve essere effettuata in coerenza con le condizioni contrattuali pattuite con i fornitori: gli sconti possono essere applicati direttamente in fattura oppure regolati tramite note di credito dedicate; in entrambi i casi, ogni operazione deve essere adeguatamente documentata e registrata nei sistemi aziendali;
- ogni merce ricevuta deve essere registrata nel *software* gestionale e confrontata con la documentazione di trasporto (DDT), al fine di verificare quantità, tipologia e corrispondenza con l'ordine;
- eventuali discrepanze tra merce ricevuta e documentazione devono essere rilevate tempestivamente e gestite secondo procedure formalizzate;
- gli inventari devono essere eseguiti a rotazione e a campione, con frequenza giornaliera, per garantire l'allineamento tra giacenze fisiche e contabili; in caso di riscontro di anomalie, deve essere effettuata una rettifica dello stock fisico;
- la Società non effettua liberalità, sponsorizzazioni o donazioni a favore di soggetti esterni; la gestione di eventuali omaggi ricevuti da fornitori deve avvenire secondo criteri di trasparenza, equità e tracciabilità, evitando qualsiasi utilizzo personale o trattamento preferenziale;

- tutte le funzioni aziendali devono collaborare con le autorità competenti in caso di verifiche, ispezioni o richieste di informazioni, garantendo piena trasparenza e correttezza.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Parte Speciale E, *Reati societari*, nonché alla Parte Speciale M, *Reati tributari*.

PARTE SPECIALE I - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante*, individuata dall'art. 25 *octies.1* del Decreto, ove per “*strumento di pagamento diverso dal contante*” deve intendersi “*ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*” (a norma dell'art. 1, D.lgs. 184/2021).

Tale categoria di reati-presupposto è stata introdotta con D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 ed è stata successivamente modificata dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105, convertito con L. 9 ottobre 2023 n. 137.

In particolare, l'art. 25 *octies.1* del Decreto prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di

responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie

1. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Occasioni di reato

I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti potrebbero essere commessi in caso di utilizzo indebito di carte di credito, carte aziendali o altri strumenti analoghi intestati a terzi, per effettuare spese personali o non giustificate, anche mediante presentazione di rendicontazioni fittizie, incomplete o prive di documentazione idonea.

Quanto al reato di trasferimento fraudolento di valori, tale fattispecie si realizza quando la Società attribuisce fittiziamente ad altri denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita (art. 512 *bis*, comma 1 c.p.).

Potrebbe, inoltre, costituire il reato di trasferimento fraudolento di valori la condotta di mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.

Ancora, il reato di trasferimento fraudolento di valori potrebbe essere perpetrato dalla Società qualora partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni mediante la fittizia attribuzione ad altri operatori commerciali della titolarità di imprese o di quote societarie, nonché di azioni ovvero di cariche sociali, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Con riferimento al delitto di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.), esso potrebbe concretizzarsi mediante accessi abusivi ai sistemi informativi aziendali, da parte di dipendenti o soggetti esterni, finalizzati alla sottrazione o alterazione di dati rilevanti (es. anagrafiche clienti, codici IBAN, condizioni contrattuali), allo scopo di indirizzare pagamenti verso conti non autorizzati, creare ordini o documenti contabili fittizi o manipolare autorizzazioni di pagamento.

Le condotte illecite potrebbero altresì essere realizzate mediante l'utilizzo di *software* o dispositivi informatici non autorizzati, in grado di intercettare credenziali, aggirare misure di sicurezza o alterare flussi digitali, al fine di eseguire transazioni fraudolente o prelevare risorse da conti aziendali o di soggetti terzi connessi alla Società.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

Con riferimento a tutti i reati sopra descritti, le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio e nell'ambito delle quali potrebbero configurarsi i delitti *in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* sono indicate in dettaglio nel documento di *risk assesment* che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e di seguito riepilogate:

- Gestione dei pagamenti e delle carte di credito aziendali
- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione delle note spese e note di credito
- Gestione dei rapporti con i revisori legali, il collegio sindacale e altri organi di controllo esterni
- Tenuta della contabilità
- Verifica ordini d'acquisto di materie prime

- Gestione vendite
- Gestione degli acquisiti di beni e servizi
- Gestione strumenti informatici aziendali

5. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma, nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono**:

- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite in relazione all'attività in esame;
- assicurare il corretto utilizzo e l'adeguata conservazione delle credenziali di account relativi a strumenti di pagamento, home banking e piattaforme di pagamento;
- garantire il rispetto della segregazione dei compiti e delle procedure che identificano i soggetti autorizzati all'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- non cedere a colleghi o soggetti terzi eventuali carte di credito che vengano distribuite dalla Società;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni illecite con l'ausilio di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- attenersi al corretto utilizzo dei sistemi, delle apparecchiature, dei dispositivi e degli strumenti informatici della Società, anche in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro;
- archiviare tutta la documentazione a supporto delle attività realizzate con riferimento agli strumenti di pagamento diversi dal contante per garantirne la tracciabilità.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- I flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere gestiti unicamente tramite strumenti di pagamento tracciati e autorizzati, salvo importi di modesta entità espressamente previsti;

- tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite i conti correnti aziendali e disposti solo da soggetti muniti di appositi poteri di firma o deleghe;
- l'utilizzo del denaro contante è consentito solo in via eccezionale e per importi di modico valore, nel rispetto delle procedure interne;
- ogni operazione di pagamento deve essere accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
- il sistema informatico aziendale deve garantire la tracciabilità di ogni operazione, consentendo l'identificazione dell'utente che ha disposto o autorizzato il pagamento;
- il sistema gestionale deve prevedere livelli autorizzativi differenziati e blocchi automatici per impedire operazioni non coerenti o non giustificate;
- eventuali transazioni che presentano anomalie, incoerenze o superamento di soglie devono essere sospese automaticamente e sottoposte a verifica da parte dei responsabili interni competenti;
- i rapporti con nuovi fornitori devono essere preceduti da valutazioni sulla loro affidabilità commerciale e finanziaria, così da prevenire transazioni effettuate con soggetti non adeguatamente verificati;
- qualunque anomalia rilevata nella gestione degli strumenti di pagamento deve essere tempestivamente segnalata tramite i canali interni previsti.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Parte Speciale E, *Reati societari*, nonché alla Parte Speciale H, *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*.

PARTE SPECIALE J - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria di reati presupposto prevista dall'art. 25 novies del Decreto, "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*".

Segnatamente, l'art. 25 novies del Decreto sancisce:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*
- e) (soppresso)*
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

2. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

1. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

1. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con*

qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

3. Occasioni di reato

I reati in esame potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- in caso di abusivo utilizzo, duplicazione e riproduzione di *software* e relativi supporti con violazione del contratto di licenza o in mancanza dello stesso, con un conseguente risparmio di costi per l'acquisto o il rinnovo della licenza;
- mediante l'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore di proprietà di un Cliente o di un *partner* commerciale che, in altre operazioni commerciali, potrebbe essere anche un *competitor* della Società, spendendo nell'ambito di future gare il programma indebitamente

ottenuto ad un costo inferiore rispetto a quello che potrebbe proporre il *competitor* che ha invece sostenuti i costi di realizzo e/o acquisto del programma stesso, aggiudicandosi così la gara grazie ad una migliore offerta economico-tecnica;

- mediante l'acquisizione su supporto esterno (ad esempio, una chiavetta USB) dei contenuti una banca dati del Cliente o di *partner* commerciali allo scopo di reimpiegarli indebitamente in altre operazioni commerciali, così traendone un ingiusto profitto;
- mediante la comunicazione del contenuto di una banca dati del Cliente o del *partner* commerciale ad altri *competitor* interessati al ricevimento delle relative informazioni, in cambio del riconoscimento di somme di denaro ovvero della conclusione di nuovi accordi commerciali.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

Con riferimento a tutti i reati sopra descritti, le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio e nell'ambito delle quali potrebbero configurarsi i delitti *in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* sono indicate in dettaglio nel documento di *risk assessment* che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e di seguito riepilogate:

- Accesso e gestione dei sistemi informatici aziendali o di terze parti contenenti informazioni rilevanti (dati sensibili, brevetti, disegni, etc.)
- Acquisizione, detenzione e gestione di credenziali di accesso a sistemi aziendali e di terze parti
- Gestione di strumenti, dispositivi e programmi mediante i quali sono maneggiati informazioni, dati o sistemi informatici e telematici aziendali e di terze parti
- Installazione e/o gestione di strumenti, dispositivi e programmi mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti o impedito comunicazioni
- Attività di analisi, sviluppo e progettazione di nuovi software industriali, brevetti di impianto o processi industriali di produzione
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione (utilizzo di immagini, musica e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale)
- Analisi, sviluppo e progettazione di nuovi software industriali a supporto delle aree interne
- Utilizzo di immagini e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale anche in riferimento alla partecipazione ad eventi
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali e/o dei Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi
- Acquisto e utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali
- Acquisizione e gestione delle licenze di terzi
- Supporto legale nella verifica della titolarità e del corretto utilizzo di opere protette da diritto d'autore

5. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono**:

- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/*software* che non siano state preventivamente autorizzate;
- evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. L'accesso a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative salva diversa autorizzazione rilasciata dalla funzione competente;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- installare *software* e/o connettere al Sistema Informativo Aziendale personal computer, periferiche nonché altra apparecchiatura senza la preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- modificare in qualunque modo la configurazione *software* e/o hardware delle postazioni di lavoro sia fisse sia mobili se non previsto da procedure, note operative e/o regolamenti aziendali ovvero se non a seguito di previa espressa autorizzazione;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Più specificamente, la Società pone, a carico dei destinatari, l'espresso **divieto** di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Parte Speciale B, *Reati di criminalità informatica*, nonché alla Parte Speciale D, *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* e *Delitti contro l'industria e il commercio*.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- tutti i materiali utilizzati nelle attività di comunicazione, *marketing*, promozione e pubblicità devono essere acquisiti legittimamente, tramite licenze o autorizzazioni che ne consentano l'utilizzo, e registrati nei sistemi aziendali per garantire tracciabilità;
- eventuali contenuti provenienti da terzi (testi, immagini, video, software, grafiche, loghi, banche dati, ecc.) possono essere impiegati solo dopo verifica della titolarità dei diritti e della presenza di idonei permessi all'uso, alla riproduzione o alla diffusione;
- l'utilizzo di *software* è consentito esclusivamente attraverso programmi regolarmente acquistati o licenziati; è vietata l'installazione di programmi non autorizzati, privi di licenza o provenienti da fonti sconosciute;
- la documentazione relativa a licenze, autorizzazioni e diritti d'uso (software, contenuti multimediali, banche dati, template grafici) deve essere conservata in formato tracciabile e resa disponibile per eventuali controlli;
- in caso di dubbi sull'origine o sul corretto utilizzo di un contenuto, il personale è tenuto a sospendere la pubblicazione e richiedere verifica interna prima di procedere;
- l'accesso ai sistemi informativi avviene con livelli autorizzativi differenziati e una gestione controllata delle credenziali.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Parte Speciale B, *Reati di criminalità informatica*, nonché alla Parte Speciale D, *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio*.

PARTE SPECIALE K - REATI AMBIENTALI

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Reati ambientali*, individuata dall'art. 25-*undecies* del Decreto.

Si rammenta che il lungo *iter* di inserimento dei reati ambientali nell'alveo delle fattispecie dalle quali può derivare una responsabilità dell'Ente è giunto al termine con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, pubblicato in G.U. del 1° agosto 2011, serie generale n. 177, che ha inserito nel corpo del Decreto – appunto – l'art. 25-*undecies*, che è stato successivamente modificato con legge n. 68/2015 e con D.L. 8 agosto 2025, n. 116.

L'attuale formulazione dell'art. 25-*undecies* del Decreto stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;*
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452 septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452 terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452 quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;*
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255 bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;*
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255 ter:*
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;*
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;*
- 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;*
- 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;*
- 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- b-bis) per il reato di cui all'articolo 256 bis:*
- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;*
- 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;*
- c) per i reati di cui all'articolo 257:*
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;*
- f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116;*

g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259 ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256 bis e 259 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni

dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui

dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da mille quaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione nel Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o

inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di

rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille quaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'annata prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483

del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

10. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

11. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione

prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,)) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.

Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 3

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter,

256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. Occasioni di reato

In considerazione del *core business* della Società, le occasioni di reato rilevanti sono connesse allo smaltimento dei rifiuti, di prodotti pericolosi e non pericolosi, etc.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, i reati in esame potrebbero essere commessi mediante:

- la gestione illecita dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva o connessi con l'esercizio dell'attività produttiva, in quanto non conforme alle prescrizioni vigenti in materia;
- l'affidamento del trasporto o dello smaltimento di rifiuti a soggetti non iscritti all'Albo Gestori Ambientali, anche indirettamente tramite fornitori terzi;
- la realizzazione o utilizzo improprio di aree di stoccaggio, potenzialmente configurabili come discariche abusive in assenza delle necessarie autorizzazioni;
- l'occultamento di dati e informazioni nell'ambito delle visite ispettive disposte dalle Autorità competenti in materia di gestione dei rifiuti;
- il mancato rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente per il Deposito Temporaneo;
- l'abusiva compromissione ovvero l'abusivo deterioramento, significativi e misurabili, di acque, aria, suolo o sottosuolo, nonché di un ecosistema, della flora o della fauna;
- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema (ad esempio mediante lo svolgimento di attività di scavo o di costruzione di infrastrutture secondo modalità non consentite dalla normativa vigente ovvero dai regolamenti di settore) ovvero un'alterazione reversibile ma la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo tramite provvedimenti eccezionali;
- il disastro ambientale quale offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, per il numero delle persone offese ovvero esposte a pericolo.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei *reati ambientali*, in particolare:

- Gestione appalti per il trasporto/smaltimento
- Gestione depositi temporanei di rifiuti
- Produzione e gestione dei rifiuti
- Gestione autorizzazioni ambientali

5. Principi generali di comportamento

Sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Questi principi, di carattere generale, devono essere osservati da tutti gli organi sociali, dai dirigenti e dai dipendenti della Società in modo tale da coinvolgere tutte le funzioni ed attività aziendali ad ogni livello, in un'ottica di responsabilità generale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico della Società e nelle norme aziendali, al fine di dare attuazione alla politica ambientale adottata dalla Società, tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa **devono**:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni di legge ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- compilare e conservare diligentemente tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni dei terzi cui la Società affida alcune operazioni connesse al ciclo produttivo;
- collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- assicurare la correttezza dei contenuti delle comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- copia delle autorizzazioni di ciascun fornitore (intermediario, trasportatore, smaltitore) deve rimanere custodita negli archivi della società;
- identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le attività, i prodotti ed i servizi offerti al mercato;
- selezionare nuovi materiali ed introdurre processi e materie prime in modo da assicurare servizi e prodotti rispondenti alla normativa ambientale e gestibili con il minimo impatto ambientale possibile;
- riesaminare costantemente i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti ambientali da essi generati, prediligendo sempre le migliori tecnologie disponibili;
- promuovere attività di sensibilizzazione e formazione ambientale di dipendenti e collaboratori;
- perseguire il miglioramento continuo in ambito ambientale in modo da minimizzare l'impatto dell'attività sull'ambiente;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali anche attraverso il riesame periodico della politica ambientale, al fine di prevenire o diminuire qualsiasi forma di inquinamento;
- custodire copia delle autorizzazioni di ciascun fornitore (intermediario, trasportatore, smaltitore) negli archivi della società;

- rispettare il Codice Etico della Società con specifico riguardo alle parti relative al rispetto ambientale.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- Tutte le attività con impatto ambientale devono essere svolte nel rispetto rigoroso della normativa vigente, secondo ruoli e responsabilità formalmente definiti nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale;
- la valutazione dei rischi deve includere anche i profili di impatto ambientale, individuando e analizzando i rischi connessi alle attività svolte nei centri di distribuzione e definendo le misure di prevenzione e tutela necessarie;
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato in caso di modifiche strutturali, impiantistiche o organizzative che possano incidere sui profili di rischio ambientale;
- tutte le attività suscettibili di generare impatti ambientali devono essere monitorate costantemente, al fine di prevenire incidenti, sversamenti o dispersioni di sostanze potenzialmente pericolose;
- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, assicurando la corretta classificazione, raccolta, stoccaggio, smaltimento e la puntuale compilazione e conservazione della documentazione obbligatoria;
- in caso di eventi critici o incidenti con possibile impatto ambientale, deve essere attivato un flusso di comunicazione immediato verso i Responsabili di Funzione, al fine di adottare tempestivamente le misure di contenimento e le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti;
- nei contratti di appalto devono essere chiaramente disciplinati gli obblighi ambientali e le responsabilità delle imprese terze;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) deve essere predisposto per ciascun centro di distribuzione, con specifica indicazione dei rischi ambientali e delle misure di prevenzione da adottare;
- le imprese appaltatrici e i soggetti terzi che operano presso i centri di distribuzione devono attenersi alle procedure aziendali in materia ambientale e adottare comportamenti conformi alla normativa vigente;
- la Società deve promuovere il miglioramento continuo delle procedure e dei presidi ambientali;

- tutte le attività e i controlli in materia ambientale devono essere tracciati e documentati, al fine di garantire la ricostruibilità delle operazioni e la trasparenza gestionale.

PARTE SPECIALE M - REATI TRIBUTARI

1. Premessa

La riforma dei reati tributari, introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, oltre ad irrigidire il sistema repressivo dei vari fenomeni di evasione, aumentando le sanzioni e le soglie di punibilità di gran parte delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 74/2000, ha anche inserito alcuni di questi reati nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

Più nel dettaglio, l'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. Reati presupposto

Il Legislatore ha inserito nel catalogo dei reati presupposto in grado di far sorgere la responsabilità degli enti otto fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000. La conoscenza di tali fattispecie è indispensabile ai fini di una corretta prevenzione. Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della Presente Parte Speciale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture*

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

3. Occasioni di reato

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha statuito l'introduzione nel D.lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-*quinqüesdecies*, rubricato "*Reati tributari*", così inserendo alcuni illeciti penali tributari fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato. Segnatamente, solo i seguenti reati - quando commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - avevano inizialmente assunto rilevanza ai fini della responsabilità dell'Ente:

- delitto di cui all'art. 2 ("*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*");
- delitto ex art. 3 ("*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*");
- reato di cui all'art. 8 ("*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*");
- delitto p. e p. all'art. 10 ("*Occultamento o distruzione di documenti contabili*");
- delitto di cui all'art. 11 ("*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*").

Successivamente, con il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della Direttiva UE n. 1371/2017 (cd. Direttiva PIF), il D.lgs. 14 luglio 2022, n. 75 ha ampliato il catalogo dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa da reato, inserendovi anche quelli previsti e puniti all'art. 4 ("*Dichiarazione infedele*"), art. 5 ("*Omessa dichiarazione*") e art. 10 *quater* ("*Indebita compensazione*").

Tali ultimi reati, tuttavia, diversamente da quelli inseriti per primi, assumono rilevanza ai fini della responsabilità dell'Ente solo ed esclusivamente "*quando commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro*".

Si segnala, altresì, che dal 1° gennaio 2027 il D.lgs. 74/2000 sarà sostituito dal D.lgs. 173/2024 e dal D.lgs. 175/2024¹⁰. Allo stato, tuttavia, non sono previste modifiche sostanziali alla disciplina delle fattispecie delittuose già previste nel D.lgs. 74/2000.

I reati in oggetto possono essere realizzati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di sottrarsi al loro pagamento ovvero di consentire l'evasione a terzi, attraverso una delle seguenti condotte:

- occultando ovvero distruggendo (in tutto o in parte) le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria a conservazione, in modo da impedire la ricostruzione del volume dei redditi o della mole di affari;
- emettendo fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

¹⁰ Decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (cd. Decreto milleproroghe 2026).

- indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi quando tali elementi trovino corrispondenza e supporto nella falsa documentazione acquisita relativa a operazioni inesistenti
- indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi (o crediti o ritenute) fittizi ovvero elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo e tali elementi siano il frutto di operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente) ovvero dell'utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- provvedendo al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto compensando le somme dovute con crediti non spettanti ovvero inesistenti;
- alienando ovvero compiendo atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva delle imposte.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assesment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei *reati tributari*, in particolare:

- Gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio d'esercizio
- Idonea tenuta documentazione contabile
- Gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali
- Gestione degli adempimenti societari (es. deposito bilanci, verbali, iscrizioni) e dei rapporti con gli organi di controllo
- Gestione dei rapporti con la società di revisione
- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione degli incassi e dei pagamenti
- Gestione dell'attività di recupero crediti
- Gestione delle attività di rendicontazione verso i soci
- Commercializzazione e vendita dei prodotti e servizi aziendali
- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Gestione magazzino/centri di distribuzione

5. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali - con riferimento alla rispettiva attività - devono in

generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- Codice Etico della Società;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- regole interne inerenti i flussi di cassa e i pagamenti.

Più in particolare, nella gestione della normale attività aziendale i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono**:

- rispettare i presidi previsti dalle procedure aziendali in materia fiscale e tributaria;
- costantemente monitorare e tracciare i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita;
- utilizzare esclusivamente i canali bancari tracciati e/o avvalersi di intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea;
- indicare una causale espressa per le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, che devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- la gestione dell'emissione e della ricezione, nonché della registrazione delle fatture attive e passive deve avvenire secondo le modalità e con i sistemi gestionali in uso nella Società;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste nella presente Sezione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, soprattutto in fase di emissione e ricezione delle fatture;
- astenersi dal fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- segnalare tempestivamente potenziali rischi fiscali derivanti da operazioni e transazioni e/o connesse a nuove attività od iniziative di business;
- redigere le dichiarazioni fiscali curando di inserire elementi contabili, attivi e passivi, rispondenti al vero, rappresentativi di operazioni effettivamente sostenute, supportate da documentazione probatoria.

In aggiunta a quanto sopra, si rimanda ai principi generali di comportamento di cui alla Parte Speciale A, *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, alla Parte Speciale E, *Reati societari*, nonché alla Parte Speciale H, *Ricettazione, riciclaggio, impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono** rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- Tutti i dati e le informazioni necessari alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali devono essere raccolti tempestivamente e gestiti dai soggetti incaricati, assicurando completezza, chiarezza e veridicità delle informazioni contabili, economiche, patrimoniali e fiscali;
- la stima delle poste contabili e fiscali deve avvenire secondo criteri di ragionevolezza, documentando chiaramente i parametri di valutazione utilizzati e garantendo la tracciabilità e la veridicità delle informazioni fornite;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali deve essere archiviata e conservata in modo sicuro, garantendone integrità e reperibilità;
- la rilevazione, trasmissione e aggregazione dei dati contabili e fiscali devono essere effettuate con procedure che consentono di tracciare ogni passaggio del processo;
- tutte le rettifiche contabili e fiscali devono essere debitamente autorizzate, registrate e ricondotte agli account che le hanno effettuate, con monitoraggio costante delle informazioni inserite in contabilità;
- tutti i pagamenti, gli incassi e le operazioni rilevanti ai fini fiscali devono essere sottoposte a verifiche preventive per garantirne correttezza e coerenza;
- il gestionale aziendale deve prevedere diversi livelli autorizzativi e consentire di tracciare tutte le modifiche, garantendo responsabilità e tracciabilità delle operazioni contabili e fiscali;
- la Società deve monitorare costantemente gli adempimenti fiscali periodici e assicurare la corretta documentazione delle operazioni sul capitale sociale;
- la Società deve utilizzare consulenti esterni in materia fiscale per garantire la conformità agli obblighi di legge;
- i pagamenti verso i fornitori devono essere effettuati esclusivamente mediante strumenti tracciabili e previa verifica delle coordinate bancarie, attraverso controllo della corrispondenza tra IBAN e ragione sociale tramite servizi bancari (Vop), integrato da conferma diretta con il fornitore;
- la gestione degli sconti negoziati con i fornitori deve avvenire nel rispetto delle condizioni contrattuali, assicurando che ogni sconto sia correttamente documentato, registrato nei sistemi aziendali e coerente con quanto pattuito;
- i flussi finanziari in entrata e in uscita, salvo importi contenuti, devono avvenire esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciati;
- in caso di verifiche o ispezioni fiscali, tutte le funzioni aziendali devono collaborare fornendo la documentazione richiesta, sia durante l'ispezione sia successivamente, garantendo registrazione e archiviazione dei verbali;

- le richieste di rimborso spese e trasferte devono seguire un *iter* autorizzativo formalizzato, basato su adeguata documentazione giustificativa e approvazione da parte del soggetto competente;
- la Società non effettua liberalità, sponsorizzazioni o donazioni a soggetti esterni; eventuali omaggi ricevuti devono essere gestiti secondo criteri di trasparenza, equità e tracciabilità, evitando favoritismi o utilizzi personali.

In aggiunta a quanto sopra, si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Parte Speciale A, *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, alla Parte Speciale E, *Reati societari*, nonché alla Parte Speciale H, *Ricettazione, riciclaggio, impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*.

PARTE SPECIALE N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA E REATI DI CONTRABBANDO

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei reati di contrabbando e in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, rispettivamente elencati agli articoli 25-*octies*.2 e 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Tali categorie di reati sono trattate congiuntamente nel presente Modello in ragione dell'identità di processi e delle attività sensibili in cui potrebbero astrattamente essere perpetrati, nonché dei principi generali di comportamento applicabili e dei presidi di controllo previsti.

In data 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025, di attuazione della Direttiva UE 2024/1226, la quale si inserisce nel quadro delle iniziative promosse a livello unionale per rafforzare l'omogeneità e la coerenza delle risposte sanzionatorie nazionali rispetto alle condotte di violazione ed elusione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

Il citato decreto – che entra in vigore il 24 gennaio 2026 – incide sull'assetto del diritto penale sostanziale mediante l'introduzione nel codice penale di nuove fattispecie incriminatrici, nonché ampliando il catalogo dei reati presupposto mediante l'introduzione dell'art. 25-*octies*.2, specificamente dedicato alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea.

In particolare l'art. 25-*octies*. 2 del Decreto prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

Quanto ai reati in materia di contrabbando, con il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, il legislatore ha aggiornato la normativa doganale nazionale, abrogando il TULD (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e ridefinendo le violazioni doganali in illeciti penali e amministrativi. Tra le novità più rilevanti vi è l'introduzione dell'art. 78, che punisce il contrabbando per omessa dichiarazione doganale, e la possibilità di applicare sanzioni interdittive alle imprese ai sensi dell'art. 25-*sexiesdecies* del d.lgs. 231/2001.

Tale aggiornamento rende essenziale, per le aziende dotate o meno di un Modello 231, predisporre o aggiornare il proprio sistema di controllo, con una specifica analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto *ex art. 25-sexiesdecies*.

Più nel dettaglio, l'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto stabilisce:

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).*

1. Reati presupposto

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

2. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

(Omissis)

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione,

riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)

1. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone[.]

1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

▪ Reati in materia di contrabbando

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;*
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.*

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.*

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

3. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

4. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
- b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;*
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;*
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;*
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;*
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;*
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.*

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;

b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;*
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.*

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

3. Occasioni di reato

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (9 gennaio 2026), in vigore dal 24 gennaio 2026, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un quadro normativo organico in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (c.d. sanzioni UE), inserendo il nuovo Art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001, che amplia in modo significativo il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti.

Le violazioni delle misure restrittive UE non sono più un tema confinato all'export control ma rientrano ora pienamente tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001. Il rischio di responsabilità amministrativa dell'ente ex Art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001 si configura, tra l'altro, quando un'impresa opera in violazione delle condizioni di un'autorizzazione UE o aiuta o favorisce soggetti sottoposti a misure restrittive UE, ad esempio, fornendo fondi o risorse economiche, concludendo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, importando, esportando, trasferendo o facendo transitare beni, anche immateriali, o eludendo le misure restrittive tramite interposizioni fittizie, documenti falsi o occultamento del titolare effettivo.

Per quanto attiene invece i reati in materia di contrabbando in esame, questi potrebbero essere commessi a titolo esemplificativo:

- omettendo la dichiarazione alla dogana delle merci in transito;
- occultando le merci in transito alle Autorità doganali;
- falsificando i documenti di trasporto e/o commerciali;
- fornendo false informazioni alle Autorità doganali durante i controlli;
- utilizzando mezzi fraudolenti per aggirare i controlli doganali;
- omettendo gli obblighi doganali in fase di acquisto o importazione;
- dichiarando falsamente l'origine delle merci;
- producendo alcolici senza licenza o autorizzazione.

4. Identificazione delle attività a rischio reato

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assesment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei *reati di contrabbando*, in particolare:

- Gestione degli adempimenti (per lo più di natura dichiarativa) previsti dalla normativa fiscale-doganale in vigore per l'introduzione e l'esportazione di merci dentro ovvero fuori dal territorio doganale dell'Unione europea
- Gestione dei rapporti con la PA (e nello specifico con le Autorità Doganali)
- Gestione contabilità/fiscale
- Produzione di alcolici
- Verifica della conformità delle operazioni alle misure restrittive dell'Unione europea
- Gestione dei fondi o risorse economiche connesse a operazioni commerciali e internazionali

5. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.

In ogni caso, nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati di contrabbando, tutti i Destinatari, oltre ad uniformarsi a quanto già prescritto dal Codice Etico, **devono**:

- selezionare i fornitori attraverso criteri formali e trasparenti, documentando ogni fase del processo;
- prediligere fornitori storici o comunque già qualificati, che dimostrino affidabilità commerciale e rispetto della normativa doganale e fiscale;
- verificare che tutti i fornitori rispettino la normativa vigente in materia doganale, impegnandosi a operare nel rispetto della tracciabilità delle merci e dell'origine dichiarata dei beni;
- archiviare la documentazione di ogni fornitura (DDT, fattura, ordine, eventuali certificazioni).

È fatto **divieto assoluto** di:

- effettuare o agevolare l'introduzione nel territorio dello Stato di beni senza dichiarazione doganale o mediante documentazione falsa o ingannevole;
- omettere la presentazione di documentazione obbligatoria all'autorità doganale in caso di movimentazioni transfrontaliere;
- dichiarare falsamente l'origine, il valore o la qualità dei beni, anche per conto di fornitori o terzi;
- accettare o registrare documenti di trasporto o fatture che presentino elementi dubbi o difformi rispetto ai beni effettivamente ricevuti;
- intrattenere rapporti con fornitori non adeguatamente verificati o non trasparenti.

6. Principi generali di controllo

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono** rispettare i presidi di controllo di seguito descritti.

- Tutte le operazioni di acquisto devono essere registrate e gestite mediante sistemi informatici aziendali che garantiscano tracciabilità, coerenza documentale e verificabilità delle forniture ricevute;
- il gestionale aziendale deve prevedere diversi livelli autorizzativi e registrare tutte le modifiche effettuate;
- i flussi finanziari in entrata e uscita, salvo importi contenuti, devono transitare esclusivamente tramite strumenti tracciabili;
- l'avvio dei rapporti commerciali con nuovi fornitori deve essere subordinato a un processo di qualifica strutturato, che prevede la verifica della solidità economico-finanziaria tramite banche dati specializzate e la valutazione della capacità produttiva del fornitore, con registrazione documentale di ogni fase;
- solo in caso di valutazione positiva il fornitore viene inserito nell'anagrafica, condizione necessaria per avviare qualsiasi rapporto contrattuale;
- i fornitori devono essere sottoposti a monitoraggio periodico tramite audit e sistemi di valutazione strutturati; in caso di criticità rilevanti devono essere adottate misure correttive formalizzate, fino all'eventuale interruzione del rapporto;
- il processo di approvvigionamento deve essere gestito mediante sistemi informatici aziendali che consentano il monitoraggio dell'intero ciclo dell'ordine, dalla proposta d'acquisto alla ricezione della merce, garantendo coerenza tra ordini, documenti di trasporto (DDT) e fatture;
- i Buyer, suddivisi per categorie merceologiche e fornitori, devono acquistare i prodotti nel rispetto degli accordi quadro definiti da Agorà Network ed ESD Italia, garantendo coerenza e trasparenza nelle trattative commerciali;
- la movimentazione delle merci, anche quando affidata a imprese terze, deve essere coordinata e supervisionata dal personale interno, che verifica la conformità delle attività svolte;
- ogni merce ricevuta deve essere registrata nel *software* gestionale e sottoposta a controllo di corrispondenza tra quantità e tipologia dei prodotti indicati nei DDT e quelli effettivamente consegnati, al fine di rilevare tempestivamente eventuali discrepanze;

- devono essere effettuati inventari periodici a rotazione e a campione per garantire l'allineamento tra giacenze fisiche e contabili; eventuali anomalie devono essere prontamente analizzate, documentate e rettificate secondo procedure formalizzate.